

Il Presidente dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale e dà la parola al Pubblico Ministero per l'esposizione delle conclusioni.

Requisitoria del Pubblico Ministero

P.M. – Vi anticipo, forse l'avevo già detto alla scorsa udienza, l'ho detto alle Difese, che poi produrrò una memoria che comprende un po' tutto quello che dirò e ho fatto anche un indice di questa memoria che seguirò perché effettivamente non sarà così semplice seguire tutto quello che vi voglio sottoporre.

Magari mi ripeterò un po' più del dovuto e cercherò di puntualizzare alcuni aspetti, che a mio avviso, sono più importanti.

Magari ogni volta, che introduco un argomento, vi preciserò che cosa tratterò in modo che possiate seguirmi più facilmente.

Voi sapete, ci sono due reati in contestazione: l'avvelenamento e l'omessa bonifica. Tratterò in gran parte del problema dell'avvelenamento perché poi, con riferimento alla bonifica, tranne qualche considerazione di natura giuridica, gran parte delle osservazioni sono mutuabili dall'esposizione sull'avvelenamento.

Prima di trattare del primo problema, che è un problema forse il più noioso, l'ho messo all'inizio, cioè gli aspetti giuridici del reato di avvelenamento, che mi interessava ritrasmettervi, forse avrei dovuto trasmetterveli all'inizio dell'istruttoria perché voi possiate seguirla in modo da tenere presente la posizione del Pubblico Ministero, prima di questa parte, giuridica, quindi prettamente giuridica, volevo farvi due premesse. Due premesse che mi sono venute, leggendo e preparando questa memoria e preparando la requisitoria.

Le premesse che sono, diversamente da altre istruttorie, da altri processi che riguardano materia ambientale e di salute pubblica, il materiale probatorio oggetto

di questo processo non l'abbiamo formato davanti a voi. Di solito succede che in questi reati, o durante le indagini o davanti al Giudice, si forma la prova, che viene assunta sotto forma di consulenza, sotto forma di analisi, che poi vengono lungamente contestate da tutte le Parti, invece il materiale probatorio lo abbiamo già trovato presso le società, che abbiamo perquisito o presso le quali abbiamo acquisito documentazione.

E il secondo punto, che vi volevo dire, e poi adesso ci torno, è che il processo è a mio giudizio è relativamente semplice nel senso che io ritengo che, se voi sarete in grado di liberare il campo da tutta una serie di superfetazioni, tutta una serie di argomenti che sono stati introdotti anche per fare confusione, voi accorgerete, e cercherò subito di dimostrarvelo, che il processo non è così complicato come di solito succede in materia ambientale e in materia di salute pubblica.

Vi voglio dimostrare le due premesse. La prima, questo processo si basa su documenti in gran parte acquisiti, non prodotti né dall'Accusa né nel corso del processo, nel contraddittorio delle Parti. Si tratta di documenti, ne avete una pletora agli atti, acquisiti o dal Nucleo Operativo Ecologico, o addirittura prodotti dalle Difese con il consenso del Pubblico Ministero che, come le Difese, non ha paura dei documenti che sono prodotti e non vuole farne un uso distorto benché sia stato detto che di quella relazione Solvay avrei voluto farne un uso distorto.

In realtà, si tratta di documenti che sono stati acquisiti, lo avete visto, a Spinetta, a Bollate presso le società Henser ed Inviron, che sono le società che si sono succedute nel sito per fare le analisi ambientali legate alla procedura di bonifica e che quindi insomma sono documenti che sono stati acquisiti tout court, come si dice, senza contestazione, senza grossa contestazione.

Spesso, quando si fanno analisi nel corso delle indagini da parte del Pubblico Ministero o davanti a voi, poi ci sono discussioni di merito, prima ancora,

discussioni di metodo, viene contestato che un metodo è sbagliato, che il campionamento non è stato fatto a regola d'arte e quindi ne nascono una pletora di questioni pregiudiziali alla decisione nel merito che riempiono i processi di questo tipo.

Qui non ne avete sentito nemmeno uno, c'è stato un paio di questioni se sentire un Teste come Teste o come persona già indicata e quindi con l'assistenza del Difensore ma niente di tutto quello. Quindi questo è un primo dato importante, questi documenti sono stati acquisiti in questo modo, sono incontestati e, come tali, sono da voi...

E questo, se ci pensate, ha influito anche sulle strategie difensive perché, se è il documento è formato dal Pubblico Ministero, intanto si contesta come l'ha fatto, poi si contesta il merito e poi si contesta qualche altra cosa ancora, ma se il documento viene dagli Imputati, in senso lato ovviamente, viene dalle società che fanno capo agli Imputati, è chiaro che non la si può contestare nel merito. E allora, e faccio riferimento alle strategie difensive di una parte degli Imputati, si trova la strategia difensiva del non conoscere il documento. Quindi, il peculiare modo di formazione della prova, documenti precedenti, ha inciso sulle strategie difensive e su quello che discuteremo sia da parte mia sia da parte, immagino, delle Difese perché è emerso dall'istruttoria dibattimentale in modo chiaro che una parte delle Difese dice: "Non conoscevo i documenti", "Sì, erano nella mia disposizione, erano nella cassaforte", quindi erano nel posto più riservato possibile, "erano negli archivi, non li abbiamo trovati in una cantina, erano negli archivi dell'ufficio ambiente dentro una cassaforte ma non li conoscevamo". Ecco la strategia difensiva.

Non si può prendere le distanze nel merito o nel metodo, si dice che non si conoscevano. Vedremo che poi non è l'opinione del Pubblico Ministero ma è un

dato che va registrato come premessa di questo processo e che è proprio una conseguenza del modo di formazione della prova in questo processo.

L'altra premessa, che volevo farvi, riguarda il fatto che tutto sommato il processo mi sembra semplice, cioè è chiaro che è semplice in senso relativo, avete fatto trenta udienze, non so quante, quindi c'è una messe davvero ingente di dichiarazioni, c'è un mare di documenti da esaminare ma a me sembra che le domande alle quali voi dobbiate rispondere non siano le innumerevoli che vengono qua e là poste a voi, anche appunto come finti bersagli. Quando facevo pratica da Procuratore legale mi si diceva che uno degli scopi principale, anzi, lo scopo principale era quello di fare confusione perché solo il Pubblico Ministero ha il dovere di costruire un quadro fattuale che tenga. Se l'Avvocato fa confusione ha già fatto gran parte del suo mestiere.

A me sembra che, invece, qui le domande siano poche e semplici. Me le sono elencate così faccio prima. Dovete rispondere se l'acqua è contaminata. Dovete rispondere se l'acqua, così come contaminata, è avvelenata alla stregua della norma incriminatrice, dovete rispondere se è pericolosa per la salute.

Se questa contaminazione/avvelenamento è in qualche modo riferita agli Imputati e se la procedura di bonifica – questo è il capo 2) dell'imputazione –, così come si è svolta e così come l'avete seguita passo, passo da parte di tutti i Testi che ve ne hanno parlato, è una procedura di bonifica effettiva, che ha prodotto dei risultati o che, invece, è stata solo una perdita di tempo.

Certo, voglio dire, non sono domande di poco momento. Sono domande che sono però l'essenza delle domande che si deve porre uno quando affronta il problema se c'è o non c'è la responsabilità per i reati che sono in contestazione. Non c'è nulla di più. Spesso, ripeto, c'è molto di più, si contestano le analisi, si contesta quello, si fanno un sacco di questioni. Qua invece vedrete che la vostra valutazione è

scevro di alcune questioni che sono state introdotte secondo me ad arte ma che non rappresentano rilievo ai fini, scevro di questi elementi di contorno, artificiosamente indotti, è davvero limitata all'essenziale, che sono quelle quattro o cinque domande che vi ho detto io.

E allora, vedrete, e vi anticipo quali sono le mie conclusioni, che la situazione, che avete scoperto a Spinetta Marengo nel 2009 e dal 2009 in poi perché poi è poi una continua riscoperta, avete visto i dati, ci sono dati recenti che sconfessano in gran parte di tutto quello che è stato fatto dopo il 2009 ma, dicevo, la situazione che è stata poi ripresa nel 2009, siamo già fuori dal capo d'imputazione e che riguarda questi fenomeni di avvelenamento, era già nota a partire dall'inizio degli anni Novanta.

E quindi c'è stata niente di più che una ricapitolazione, una riscoperta di dati che già erano stati conosciuti e che non sono, secondo la prospettazione del Pubblico Ministero, affatto riscoperti, sono stati soltanto nascosti e poi sono stati tirati fuori vent'anni dopo.

E allora diciamo che questo processo può essere letto in un altro modo. Ci sono tante chiavi di lettura del processo e secondo una delle chiavi di lettura di questo processo, quella che, detto in soldoni, detto in termini un po' più concreti ma più efficace secondo me, è la storia di come praticamente dall'inizio degli anni Novanta, ci si sia sottratti da parte dei management del sito, che si sono succeduti, ad ogni iniziativa concreta e seria di contenimento di un fenomeno che era notissimo fin dagli anni Quaranta.

Anzi, con le loro condotte, e vedremo quali, attive e non soltanto omissive, abbiano contribuito quotidianamente ad accrescerlo, ad incrementarlo e a diffonderlo e abbiano poi tenuto un rapporto con gli enti, quelli di controllo prima, quelli della procedura dopo, improntato alla mistificazione, in modo da vanificare

un'attività di controllo che peraltro può darsi non sia stata neppure fatta con le forme e con l'incisività che una forma di controllo del genere si doveva fare.

E allora, concludendo su questa premessa e detto ancora quindi in soldoni, è la storia questo processo di come, partendo da dati di contaminazione, che sono incontestati fin dagli anni Quaranta, e che sono gravissimi, e da una legislazione che negli anni, a partire dal '97 in particolare, è diventata sempre più ferrea e ha previsto minuziosamente procedure, eccetera, è la storia di come alla fine della faccenda, nel periodo in contestazione, l'unica cosa che è stata fatta è mettere quattro pompe, dentro quattro piezometri, manco fatti ad arte, manco fatti ad hoc per la barriera ma sfruttando piezometri che erano già stati fatti a scopo di monitoraggio, ecco, quindi quattro pompe, calate dentro, emungendo un po' d'acqua che era pacificamente insufficiente rispetto ai valori che passavano, 400 metri cubi ora, rispetto ai 16 emunti, mettendo cioè in essere un'attività che, partendo dalla stessa documentazione che abbiamo acquisito e vedete dentro le carte ci sono a volta addirittura anche le risposte alle vostre domande, è completamente inefficace a contenere il benché minimo fenomeno di inquinamento in atto.

Quindi vi invito ad analizzarla bene questa documentazione perché non solo non è contestata ma addirittura, e ve ne ho dato la prova così ma altre ve ne darò, trovate addirittura la risposta a quelle domande che, secondo me, sono la base essenziale del vostro lavoro.

Fatta questa premessa, io vi ho detto che adesso introduco un tema che è complicato da seguire. Non a caso io ho predisposto una memoria, l'ho fatto perché tra x mesi, quando vi capiterà di decidere, forse non mi ricorderò neppure io quello che ho detto, figuriamoci voi, però è una parte che è più complicata delle altre perché non è una parte di fatto, è una parte che presuppone una conoscenza

giuridica, che per quanto voi abbiate, dico voi ovviamente ai Giudici Popolari, voi abbiate non è evidentemente magari sufficiente a seguire tutto quello che dirò.

Questa parte cercherò di disporla nel modo più semplice possibile, facendo rinvio per le parti comunque un po' più complicate o meno chiare alla mia memoria, quella che vi produrrò e ovviamente alle trattazioni manualistiche o ai suggerimenti preziosi dei Giudici togati.

Parlo dell'articolo 439, il 90 per cento della mia requisitoria sarà concentrata su questo articolo, sul reato di avvelenamento delle acque. Poi vi ho detto parlerò un po' dell'omessa bonifica ma molto marginalmente nel senso che ne tratterò alla fine.

Dicevo che ci sono alcuni problemi interpretativi che pone questa norma, l'Avvocato 439, sono problemi interpretativi che sono alcuni dei problemi che l'articolo 439 pone. Per gli altri ovviamente non mi dilungo, rinvio alle trattazioni manualistiche più autorevoli in materia. So per esempio che è imminente la pubblicazione di un volume ad hoc sul trattato Mainucci Dolcini e quindi magari la Corte, prima che venga a decisione in questo processo, potrà avvalersi anche di questo ulteriore contributo.

Dicevo, per quanto mi riguarda, ce ne sono alcuni dei problemi, che ve li indico e vi dico qual è la soluzione che prospetta il Pubblico Ministero, il primo problema riguarda l'oggetto materiale del reato, cioè il bene su cui cade la condotta penalmente sanzionata. Voi prendete l'articolo 439 e vedete che l'elemento materiale, l'oggetto materiale del reato, cioè il bene della natura su cui cade la condotta penalmente sanzionata sono le acque o sostanze, dice la norma, destinate all'alimentazione.

Il primo problema che si pone velocemente, qui lo risolviamo velocemente, siccome si parla di acque o sostanze destinate all'alimentazione. Questo "destinate

all'alimentazione" riguarda anche le acque o solo le sostanze? Perché, se riguardasse solo le sostanze, avremmo chiuso ogni problema. Invece, io vi dico subito che era questa interpretazione, quella che l'inciso "destinate all'alimentazione" riguardasse solo le sostanze, che usavano i pretori d'assalto, non so se ne avete mai sentito parlare, certamente ne hanno sentito parlare i Giudici togati negli anni Settanta quando, per supplire alla mancanza di norme a tutela dell'ambiente, cercavano di modificare questa norma, che invece è dettata a tutela della salute pubblica, e la strumentalizzavano a tutela dell'ambiente, dicevano: "Tutte le acque sono destinate alla tutela".

Io vi ho citato delle sentenze dei Pretori perché all'epoca la fattispecie colposa era di competenza pretorile, di un Pretore di Genova, di un Pretore di Milano degli anni Settanta che sostenevano questa interpretazione, passo subito oltre, che non è l'interpretazione che oggi vale.

Oggi vale l'interpretazione per cui sono tutelate solo le acque destinate all'alimentazione, cioè quell'inciso riguarda sia le sostanze sia le acque.

Vediamo che cosa le acque destinate all'alimentazione. Ora, le acque, è inutile che ve lo dica, sono destinate a innumerevoli usi, però anche all'alimentazione ma possono essere destinate anche ad altro. Però il fatto che un'acqua sia destinata all'alimentazione intanto esclude dal novero della tutela alcune ipotesi di acque, faccio l'esempio delle acque nere, le acque fognare, se uno le inquinasse, non correrebbe il rischio di incorrere nell'articolo 439.

Quindi quell'inciso serve già a identificare un certo tipo di acque e ad escluderne altre. Per esempio anche l'acqua del mare, anche se su questo ci sarebbe da discutere perché con la desalinizzazione, eccetera... ma comunque sta di fatto che prendiamo atto del fatto che parliamo di acque di diverso tipo ma comunque

l'inciso "destinate all'alimentazione" ci esclude già alcune acque che non rilevano più ai fini della norma.

Ma il problema è, ed è il problema di questo processo, finalmente dopo tanti preamboli sono arrivato a un primo tema importante, si discute se questa destinazione all'alimentazione debba essere una destinazione attuale o una destinazione potenziale, cioè se ci debba essere un attingimento costante e ripetuto proprio di quelle acque ai fini dell'alimentazione oppure basti la potenziale destinazione dell'acqua a fini di alimentazione.

Io vi dico che questo reato non è un reato che sia spesso deciso nei Tribunali nelle Corti italiane, quindi non trovate tanta giurisprudenza come trovate per il furto o per la ricettazione, però quella poca giurisprudenza che ho raccolto, della Suprema Corte in particolare, perché è chiaro che quello è l'organo di riferimento dell'interpretazione giuridica, dicevo, la poca giurisprudenza che ho trovato è tutta unicamente orientata nel senso di dire che le acque tutelate sono anche solo quelle potenzialmente destinate all'alimentazione e non occorre neppure che siano concretamente emunte per scopi alimentari. Ciononostante, purché siano potenziali destinabili a questo scopo, sono penalmente tutelate dall'articolo 439. Vi dico, c'è una sola sentenza in termini espliciti su questo punto nell'articolo 439, è una decisione del 1984 nella quale si dice testualmente che: "Le acque considerate dall'articolo 439 Codice di Procedura Penale – ve la leggo testualmente così fate prima e capite meglio perché senz'altro la Cassazione si esprime meglio di me – sono quelle destinate all'alimentazione umana, abbiano o non abbiano i caratteri biochimici della potabilità secondo la legge e la scienza, pertanto è configurabile la fattispecie criminosa prevista dall'indicata norma – 439 – anche se l'avvelenamento delle acque sia stato operato in acque

batteriologicamente non pure dal punto di vista delle leggi sanitarie ma comunque idonee e potenzialmente destinabili all'uso alimentare”.

Manco farlo apposta è il caso concreto perché la massima lo precisa, era un caso di sostanze inquinanti di origine industriale che erano penetrate in falde acquifere con avvelenamento di vari pozzi della zona. La Cassazione ha ritenuto il reato di 439 e ha respinto la tesi difensiva che tra l'altro faceva proprio leva sul fatto che non ci era stata offerta la prova di una destinazione attuale all'alimentazione.

A questa sentenza, unica, ahimè, ma vi ho detto che non è colpa di nessuno se questo reato trova così poca applicazione nei tribunali italiani e nelle Corti italiane, è però confermata implicitamente da una serie di altri argomenti che adesso vi sottopongono e che corroborano questa decisione della Cassazione fino al punto di farmi dire che è un'interpretazione pacifica quella per cui la destinazione basta che sia anche solo potenzialmente.

Ci sono un paio di sentenze, ve le cito, vi dico anche il caso, così facciamo un po' di conoscenza con i casi concreti decisi dalla Cassazione in materia di 439, dicevo che ci sono un paio di decisioni nelle quali la Corte di Cassazione ha in un caso ritenuto la responsabilità, nell'altro caso, rinviando alla Corte d'Appello perché decida su un altro punto, ma quello che è importante in queste due sentenze è che la Corte, se avesse ritenuto che la destinazione attuale era una condizione necessaria per la tutela penale dell'articolo 439, avrebbe dovuto assolvere. Perché avrebbe dovuto assolvere? Perché in entrambi i casi, e vi dico poi sinteticamente quali sono, era pacifico e non era affatto dimostrato che l'acqua avesse avuto una destinazione alimentare.

E allora, se non era dimostrato se avesse avuto un uso alimentare, se l'uso alimentare fosse una condizione necessaria del reato, avrebbe dovuto assolvere e, invece, in un caso ha affermato la condanna, e nell'altro caso ha inviato per

un'altra decisione ma senza dire nulla sul punto. Senza assolvere, cosa che avrebbe dovuto fare.

Riguardava due casi, ve lo dico molto sinteticamente, uno dei pescatori di frodo che avevano buttato del solfato di rame idrato, che è una sostanza altamente tossica in Puglia in un torrente, torrente o fiume Galeso, a scopo di pesca, condannati in primo e in secondo grado, confermata la condanna in Cassazione. Se avessero ritenuto che la destinazione attuale fosse condizione indispensabile per la sussistenza del reato avrebbero dovuto assolvere perché non c'era prova che questa acqua superficiale, tra l'altro, che quindi è utilizzata a scopo alimentare solo in subordine rispetto alle acque di falda fosse destinata a quest'uso, non c'è traccia di questa questione però è comunque acqua che è facilmente attingibile ed è potenzialmente destinabile ed è quindi stata confermata la condanna.

In un'altra sentenza del 2007, questa volta del Veneto, in primo e in secondo grado, era stato condannato, la Corte d'Appello di Venezia l'ha condannato, manco a farlo apposta, anche qua, c'era del cromo che era finito dentro il pavimento di una fabbrica, perché c'era stato uno sversamento occasionale e da lì era andato in un rio, il rio Bagnò, che non so quali dimensioni abbia. Sta di fatto che anche in questo caso, annullando questa volta la sentenza di condanna e rinviandola, vedremo perché ma lo vedremo in altra parte del mio ragionamento, comunque la Corte di Cassazione avrebbe dovuto comportarsi diversamente se avesse ritenuto che. Quindi, direi che l'interpretazione è univoca ma è univoca, ed è ulteriormente confermata, anche da un altro dato. Se voi guardate l'articolo 440, che è la norma incriminatrice successiva al 439 del Codice Penale, vedrete che la fattispecie è costruita nello stesso modo, anche qui si parla di corrompere o adulterare, quindi non avvelenare, corrompere o adulterare però che cosa? Acque o sostanze destinate all'alimentazione. Quindi l'inciso è identico, la formula è

identica. E allora deve essere interpretata ovviamente nello stesso modo perché non può essere data un'interpretazione diversa in due norme una successiva all'altra, a meno che ovviamente la legge non dica qualcosa al riguardo, cosa che non fa.

Qui siamo fortunati perché il 440 contempla un numero di sentenze molto più numerose del 439 e anche qui l'interpretazione di quell'inciso è univoca: l'acqua tutelata è anche quella solo potenzialmente destinabile ad uso alimentare.

Ve le ho citate le sentenze, non ve le sto a rileggere ovviamente, la massima ve l'ho riportata nella mia memoria, ve ne cito solo una prima, quella del 97, che mi sembra proprio chiara sul punto ed è un'interpretazione che risale a 17 anni fa, vuol dire che è anche abbastanza consolidata nella giurisprudenza, poi le altre due sentenze sono precedenti, una è del 94 e l'altra è del 91.

Dice il Codice Penale nell'articolo 440 punisce il delitto di corrompimento o adulterazione di acqua prima che siano attinte o distribuite per il consumo, quindi formula identica tranne sostituire l'avvelenamento con il corrompimento e l'adulterazione. Sicché il delitto si realizza con il fatto del corrompimento o dell'adulterazione l'uso effettivo delle acque non è necessario e tantomeno occorre che ne sia derivato un danno attuale della salute delle persone, pertanto non è richiesta una qualche forma diretta o indiretta di opera per la destinazione al consumo umano ma è sufficiente la potenziale attingibilità e utilizzabilità.

Le massime, che vi ho citato, per un approfondimento rinvio alla memoria, le altre due, che vi ho detto, 94 e 91 dicono la stessa cosa. E poi la rilevanza di questa destinazione, anche solo potenziale, nell'articolo 440 voi la trovate in innumerevoli altri orientamenti interpretativi su quella norma, per esempio quell'orientamento giurisprudenziale pacifico che ritiene che integri il 440 quell'attività di somministrazione, di sostanze estrogene, eccetera,

nell'alimentazione dei bovini, che realizza un fenomeno indiretto di avvelenamento di sostanze alimentari perché in realtà non è detto che questi bovini siano necessariamente utilizzati per scopi alimentari, per esempio come nel caso nella cascina Pederbona, possono essere utilizzati anche per produrre latte a scopo alimentare.

Quindi noi troviamo un panorama di giurisprudenza che, ad onta del fatto che specificamente se ne occupa una sola sentenza, con le precisazioni che vi ho fatto, mi sembra che dicano pacificamente che la destinazione che conta è anche solo quella potenziale. Poi vedremo in concreto, lo tratteremo tra qualche ora, se nel caso di specie noi diciamo che la destinazione è solo potenziale o la destinazione attuale.

A me interessava da un punto di vista interpretativo precisare questa cosa. Questo per quanto riguarda l'oggetto materiale del reato.

Adesso mi interessa parlare un attimo della condotta, la condotta è chiunque avvelena. Quindi bisogna intanto chiarire che questo è un reato che i giuristi dicono a condotta libera, quello che gli interessa è che si sia prodotto un avvelenamento, poi come sia prodotto è irrilevante in un certo senso, quello che conta è che si sia prodotto l'evento dell'avvelenamento. E rilevano sia condotte attive, sia condotte omissive, cioè rileva sia la condotta di chi butta l'arsenico, sia la condotta di chi, dopo per una causa accidentale, l'ha versato, avendo l'obbligo di impedire l'evento non l'ha fatto.

Rileva sia quindi un'azione che un'omissione. Io volevo fare due precisazioni sulla rilevanza delle condotte omissive perché agli Imputati è contestato, nel capo d'imputazione che è ovviamente il riferimento delle accuse della Difesa, è contestato di avere omesso l'adozione, alla luce dello stato delle matrici ambientali, di ogni doverosa condotta od opera atta a confinare e contenere,

eliminare o ridurre l'inquinamento. Quindi è contestata anche una condotta omissiva. Ora che le condotte omissive possano integrare l'articolo 439, anche qui troviamo una conferma pacifica. Lo troviamo in alcune sentenze di merito però o anche di legittimità dei Pretori o della Cassazione, il caso del rio Bagnò in Veneto è emblematico, era appunto contestato di non avere adottato delle procedure di contenimento di questo cromo che si era sversato dalla fabbrica e dalla fabbrica nella falda.

E la dottrina lo dice pacificamente, io vi cito *expressis verbis*, cioè espressamente nella memoria quello che dice l'Enciclopedia del Diritto, perché è più chiara delle altre, ma tutti sono orientati nello stesso senso.

Però mi interessava farvi una considerazione, la considerazione è questa: perché ci possa essere una responsabilità omissiva, perché cioè si possa contestare ad un soggetto di non avere ottemperato, ci vogliono due condizioni: ci vuole da una parte l'esistenza di una situazione di pericolo, che è la premessa, e poi che ci sia una norma di legge che impone l'adozione di condotte, non tenendo le quali si verifica l'evento che si vuole scongiurare.

Sul fatto che in questo caso specifico, noi fossimo in presenza di una situazione che imponeva la adozione di misure di contenimento, lo dimostreremo dopo, io qui faccio solo un accenno, fin dal 90, 92 siamo in presenza di una situazione del genere, forse siamo in presenza di una situazione del genere fino dagli anni Quaranta, cioè c'è una situazione di inquinamento enorme che negli anni Quaranta era ancora, almeno con riferimento al parametro del cromo sei, più forte di adesso e quindi, come dire, c'è una situazione talmente diffusa di contaminazione che certamente ci sono i presupposti dell'obbligo di agire.

Qui è una gigantesca discarica a cielo aperto, lo vedremo poi, ci sono discariche che contengono tossico – nocivi non autorizzati per questo, ci sono da tutte le parti

rifiuti di ogni tipo, qui c'è il DDT, là c'è il cromo, là c'è il titanio, eccetera, eccetera. Quindi è una situazione che inevitabilmente doveva essere contenuta e che inevitabilmente integra quella situazione di presupposto del reato.

E quindi certamente uno dei due aspetti della causalità omissiva è pacificamente dimostrato. Ma gli interventi di contenimento che, di fronte ad una situazione del genere, sono possibili, devono essere anche doverosi, cioè ci dev'essere una norma che imponga di tenere quei comportamenti perché appunto il fondamento della causalità omissiva è il non impedire un evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire. Per

Allora bisogna andare a vedere, per rispettare il principio di legalità, bisogna anche che queste norme, che impongono l'obbligo, abbiano una valenza di forza di legge primaria, bisogna andare a vedere se nell'ordinamento ci sono delle norme che impongono ai manager di una società di tenere un comportamento di contenimento e di confinamento dell'inquinamento.

Vi dico e vi indico due complessi di norme che esistono nell'ordinamento e dalle quali voi potete ricavare che c'era questo obbligo giuridico di impedirlo questo evento.

Il primo complesso sono quelle che sono state lungamente discusse qui davanti a voi e che riguardano la procedura di bonifica. Dal 97, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo Ronchi, che è la prima sistematizzazione completa della normativa sui rifiuti in Italia, c'è un obbligo giuridico di procedere a questo confinamento. Lo stabilisce l'articolo 17 del decreto Ronchi, che poi verrà attuato dal Decreto Ministeriale 471/99, quello di cui abbiamo discusso parecchio davanti a voi, poi nel 2006, il 3 aprile, è adottato il Testo Unico Ambientale, il Decreto Legislativo 152/2006 che abroga in gran parte il Ronchi e che quindi ribadisce

l'obbligo di chi ha in sito che inquina, di contenere la contaminazione e di bonificare.

Queste sono norme di legge, aventi forza di legge primaria, che rispettano il principio di legalità, io pensavo di farvi un inciso su che cos'è il principio di legalità ma rinvio a quello che possono dirvi i componenti Togati, sono norme che soddisfano a tutti gli effetti e che dal 97 pongono degli obblighi precisi.

Gli Imputati tutti hanno assunto anche ruoli successivi al 97, quindi per tutti si pone comunque un obbligo di agire con riferimento a queste due norme. Ma vi dico che c'è un altro complesso di norme che, prima ancora ovviamente del 97, stabiliva l'obbligo comunque di impedire e contenere la contaminazione e sono le norme sulla proprietà.

In particolare, vi segnalo l'articolo 2051 del Codice Civile che pone a carico del custode, e tra questi principalmente il proprietario, l'obbligo di pagare i danni che la cosa che lui ha provoca a terzi. Questo che cosa vuol dire implicitamente? Che nello Statuto proprietario c'è quello di fare della cosa tutto quello che si vuole ma ovviamente con il limite della tutela dei terzi e che quindi, se da quella cosa, sia essa un oggetto mobile, sia essa un sito industriale, deriva un danno a terzi, c'è l'obbligo giuridico di risarcirlo, il che significa che c'è l'obbligo giuridico, che è ovviamente precedente all'obbligo risarcitorio, di evitare che l'evento si verifichi e che il danno si produca.

Quindi, dal complesso delle norme che disciplinano il regime di proprietà delle cose, noi ricaviamo un obbligo di legge preciso che ci dice che il proprietario ha il dovere giuridico di impedire che questa cosa produca dei danni a terzi. Ecco quindi che abbiamo dal punto di vista della causalità omissiva integrato pacificamente sia il presupposto dell'esistenza della situazione fattuale di

contaminazione che fa scaturire l'obbligo di, sia l'obbligo giuridico di intervenire che è dato da queste norme.

Veniamo adesso a un'altra questione, sulla condotta e sull'evento. Parlerò della nozione di avvelenamento. Che cosa si intende per avvelenamento perché è anche un'altra questione che verrà dibattuta poi dopo che sarà estremamente interessante. Che cosa si intende per avvelenamento? La norma dice: "Chiunque avvelena", usa il termine "avvelenare", quindi la condotta è una qualunque condotta che provoca l'avvelenamento dell'acqua perché di acqua parliamo. La prima cosa che si fa, quando si deve dare un significato a un testo legislativo, è quello di andare a vedere che cosa dice il dizionario perché le norme, e ce lo dice una norma che è inserita nelle preleggi al Codice Civile, prima di tutto si interpretano secondo il significato letterale che hanno, poi semmai gli si dirà una interpretazione peculiare o lo dirà il Legislatore o si ricaverà, sennò si dà il significato comune.

Allora nella memoria mi sono andato a vedere nel sito Garzanti, che è uno dei più diffusi e comuni vocabolari, che cosa significa avvelenare, avvelenare significa dare il veleno, rendere velenoso e in senso figurato amareggiare. Quindi avvelenare, il verbo avvelenare, ha un significato che dipende dal termine, dal sostantivo veleno perché, se avvelenare vuol dire il veleno, allora bisogna andare a vedere cosa vuol dire veleno e veleno, nel dizionario Garzanti significa, lo dico testualmente: sostanza di varia natura che, introdotta nell'organismo, può causargli gravissimi danni e persino la morte. Poi c'è 2: significato estensivo, è importante il riferimento all'estensivo: ogni sostanza che nuoce all'organismo, e poi ci sono altri significativi estensivi o figurati, che non voglio citarvi, ve li ho messo nella memoria. A me interessa chiarirvi una cosa, cioè che avvelenare significa rendere velenoso e che veleno è una sostanza che nuoce all'organismo e non necessariamente in modo da portare la morte.

Questo è importantissimo, cioè l'avvelenamento non richiede potenzialità letale.

Questo non solo è sulla base del lessico comunale ma, ve lo dimostrerò, sulla base dell'interpretazione pacifica, così come pacifiche erano quelle che vi ho proposto fino adesso, della giurisprudenza e della dottrina tutta.

Adesso qua vi cito delle sentenze della Cassazione che stanno in un ordine di dieci in dieci anni una dall'altra e che pacificamente sul punto dell'articolo 439 vi dicono che il veleno di cui all'articolo 439 non deve essere necessariamente mortale, lo dice la Cassazione nel 2006: ai fini di configurare il delitto di avvelenamento di acque e di sostanze alimentari, l'avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione non deve necessariamente avere potenzialità letali, essendo sufficiente che abbia idoneità a nuocere alla salute. Nel '99: si ha avvelenamento di acque non soltanto nel caso in cui le acque siano divenute letali ma anche quando abbiano effetti tossico – nocivi per la salute, quindi non necessariamente cancerogeni o di altro tipo, anche tossico – nocivi ovviamente. E nell'84 ancora, per dirvi come è un orientamento consolidato, non ci sono orientamenti nella Cassazione in senso contrario, nell'84: ai fini della configurabilità del reato, l'avvelenamento di acque destinate all'alimentazione non deve avere necessariamente potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute.

Quindi l'orientamento è univoco. Così come è univoco nell'interpretazione della dottrina. Noi per dottrina ovviamente intendiamo tutti gli autori che si sono occupati, alcuni sono anche in questa stanza, autori che si occupano ordinariamente di dare interpretazioni, e io ne ho citato una serie davvero cospicua, non ve li dico, vi dico il primo e l'ultimo, il Manzini che passa per essere uno dei padri tutelari del diritto penale moderno e che esclude che il veleno debba essere mortifero, basta che possa produrre, dice Manzini in un'edizione

piuttosto vecchia, sconcerto o malattia, cioè generare pericolo per la salute delle persone ancorché non per la vita. E Fiandaca Musco, l'ultimo di questa serie, sono due autori insomma che vanno per la maggiore nell'ambito del diritto penale contemporaneo: l'avvelenamento non deve avere necessariamente potenzialità letale, bastando la potenzialità di nuocere alla salute.

Non c'è una voce dissonante. Anche se poi voi ve ne sarete accorti, nel diritto c'è sempre quello che è la voce fuori dal coro. Su questi punti qua è persino difficile andare a cercare questo fumino che la pensa diversa dagli altri.

Però mi faccio carico ed è la parte davvero più noiosa, passato questo, secondo me, andiamo in discesa. Dicevo che le Difese, sia nella fase delle indagini sia davanti al Giudice dell'udienza preliminare, sia davanti a voi con alcune memorie, che sono state prodotte, contestano questa interpretazione, che vi dico è l'interpretazione direi assolutamente univoca di tutti, lo contestano facendo tre rilievi critici, tre rilievi critici che per esempio in virtù delle quali ritengono addirittura che questa interpretazione, che vi voglio proporre, sia contraria alla civiltà del diritto penale, ho letto nell'ultima memoria. Queste tre osservazioni hanno un dato comune di fondo, loro dicono: se noi interpretiamo l'articolo 439, la nozione di avvelenamento senza considerare soltanto l'avvelenamento che porta alla morte ma accettiamo questa interpretazione, che vi ribadisco per l'ultima volta è pacifica, noi ci poniamo in contrasto con almeno altre tre norme del Codice perché, se interpretiamo, come vi ho detto io il 439, la pena è sproporzionata rispetto ad altre tre norme.

Le analizzo velocemente, la prima norma che vi pongono è l'omicidio tentato, aggravato dall'uso di una sostanza del veleno, cioè l'omicidio tentato è punito con una certa pena. Se noi gli applichiamo l'aggravante dell'uso di sostanze benefiche, noi arriviamo ad una cornice edittale, cioè ad un minimo e massimo di pena,

astrattamente applicabile all'autore di questo tentato omicidio che va da dodici a ventiquattro anni. Quella stabilita per il 439 va da quindici a ventiquattro anni perché l'articolo 439 dice: "La pena è non inferiore a quindici anni e il massimo è sempre ventiquattro".

Uno dice, è l'obiezione che fanno: "Ma come? Se uno tenta di uccidere una persona, con una condotta che è idonea e univoca e poi non ci riesce, sconta un rischio di pena che è addirittura inferiore nel minimo – abbiamo detto dodici anziché quindici – di quello che inquina dell'acqua, la contamina in modo da recare solo un danno e non necessariamente da uccidere?". C'è una dosimetria della pena, si dice, c'è una misura della pena che è evidentemente contraria al principio di uguaglianza, sembrano due fatti che addirittura alle Difese meriterebbero di essere sanzionati più gravemente nella forma del tentato omicidio con beneficio. Io vi dico che questo parallelo mi sembra assai poco convincente, poco convincente in particolare perché equipara due norme che hanno un oggetto giuridico completamente diverso, cioè da una parte c'è la norma sul tentato omicidio che tutela la ditta individuale della singola persona, d'altra parte c'è una norma che è in tutt'altra parte del Codice e che tutela la salute pubblica, che tutela cioè il bene collettivo, la salute di tutti noi, e quindi già da questo punto di vista mettere in correlazione due norme, che hanno un oggetto giuridico così tanto diverso è un procedimento che la Cassazione sicuramente contesta, Cassazione, che ve lo potranno dire, qui richiamo anche i Giudici Togati, è sempre pronta a dire che, quando l'oggetto giuridico è diverso, le due norme sono incomparabili e, anzi, se il fatto integra entrambe, si applica la pena di entrambe.

Quindi fare dei paralleli, prendendo una norma, come il tentato omicidio, che tutela un singolo individuo e compararla con una norma, che invece tutela la salute

pubblica, cioè di una pluralità indefinita di persone, è una prassi interpretativa che, a mio giudizio, è assolutamente da non fare.

Absolutamente da non fare soprattutto tenendo conto dell'importanza che la giurisprudenza ha dato all'articolo 439 e ai beni, in particolare l'acqua, che sono tutelati da questa norma. Questa norma tutela la salute pubblica, certamente, ma la tutela, tutelando anche indirettamente l'acqua, e quindi non dimentichiamo dell'enorme importanza che in questi anni, l'enorme sensibilità che in questi anni si è sviluppata in relazione ai beni ambientali e alla tutela che, tutelando questi, si realizza per la tutela della salute pubblica.

Qui si ha sempre in mente la tutela della salute pubblica, non voglio stravolgere l'oggetto giuridico del reato, ma è certo, come dire, il Legislatore, soprattutto nell'interpretazione che ne dà la giurisprudenza, il cosiddetto diritto vivente, fa particolare attenzione alla tutela di un bene collettivo come l'acqua che sarà destinato sempre di più in futuro a diventare un bene centrale nella vita di tutti noi. E poi è anche diversa la struttura dei due delitti, cioè il disvalore del 439 appunto è strutturato come reato di pericolo, pericolo che crea per una pluralità indefinita di soggetti, e quindi non è che si somma uno più uno, però voglio dire è una lesione ad un bene che è comunque l'incolumità individuale, ma riferito a una pluralità indefinita di soggetti, e quindi è chiaro che il disvalore è enormemente superiore rispetto a quello che vuole uccidere la moglie con il veleno, come si dice: la sua condotta si specificherà solo su questo, non è una condotta che mette in pericolo chissà quanti e chissà quali soggetti. E invece noi sappiamo, ce l'ha detto anche il professor Francani: chi sono sostanze che hanno un tipo di abbattimento di decenni e che quindi, una volta immesse, compromettono definitivamente un certo oggetto, nella fattispecie appunto un bene fondamentale come l'acqua.

Quindi mi pare che questa equiparazione, questo argomento, con riferimento a questo primo esempio, sia assolutamente da abbandonare.

Poi c'è una seconda obiezione, più complicata ancora di questa, che riguarda il rapporto con il reato di strage. Anche qui vi dicono le Difese in questa memoria: guardate che la strage è un reato che è, invece, identico come oggetto di tutela, è anche questo un reato che tutela la pubblica incolumità. Quindi è inserito all'interno della stessa parte del Codice Penale. E se noi andiamo a vedere la strage, la strage è un reato nel quale è esplicitato il fine di uccidere perché, se andate a leggere l'articolo 422, trovate che è espressamente menzionato che lo stragista deve avere il fine di uccidere. E se andate a vedere la pena, nella versione originale del codice del '30, che prevedeva anche la pena di morte, trovate che le pene sono esattamente identiche per strage e per avvelenamento perché compiere una strage senza uccidere nessuno, e compiere un avvelenamento senza uccidere nessuno: pena tra quindici e ventiquattro anni. Uccidere uno: ergastolo. Uccidere di più: pena di morte. Quindi c'è una identità di pene da cui fanno derivare le Difese, dovrebbe derivare un'identità anche strutturale delle fattispecie, sia pure in un caso essendo strage la condotta violenta e 439 inquinamento, la condotta fraudolenta.

Ma questa tesi secondo me non convince. Ora sto andando oltre il realismo perché mi sarebbe bastato citarvi la giurisprudenza e la dottrina che pacificamente vi dice che... ma voglio farmi carico anche di queste obiezioni, quindi vi rubo ancora dieci minuti su questo punto, che è un punto complicato e poi vado a trattare di cose che si capiscono più facilmente.

Vi dicevo che la strage è un reato a dolo specifico, si dice, cioè il fine dell'agente deve essere il fine di uccidere. Nel 439 non c'è mica scritto che l'avvelenatore deve avere il fine di uccidere, non c'è scritto. Tant'è vero che questa impostazione

delle Difese porta a stravolgere il dolo nel reato di 439 ma lo dicono espressamente.

Nelle memorie si dice, quelle prodotte in sede anche del Pubblico Ministero, si dice testualmente che risulta evidente come il mancata, esplicita menzione del fine di uccidere del 439, a differenza nel delitto di strage, dove c'è scritto, non significa affatto che il Legislatore non ritenesse necessario questo fine nel delitto di avvelenamento. Soltanto la volontà di uccidere era considerata implicita nell'uso del mezzo utilizzato, che è il veleno, mezzo letale per eccellenza. Cioè praticamente siamo all'affermazione del dolo specifico che è implicito in una condotta. A me sembra che il Legislatore del 30 non avesse affatto questa intenzione, non solo perché lo dice la giurisprudenza e la dottrina univoche ma perché, se avesse voluto dirlo, l'avrebbe detto.

Questo è un azzardo interpretativo, dire che ci vuole un fine di uccidere, quando la norma non lo prevede, è un azzardo interpretativo, è stravolgere la nozione del dolo.

Però se noi rifiutiamo questa mistificazione del dolo, se noi cioè rifiutiamo che ci sia il fine di uccidere perché non c'è e nessuno vi dice che c'è, la giurisprudenza e la dottrina lo escludono, dobbiamo trovare una giustificazione a questa equiparazione di pene per cui una condotta che ha un fine di uccidere e che deve essere idonea a uccidere, vi dice la giurisprudenza sul reato di strage, è punita uguale ad una che avvelena senza arrivare al fine di uccidere? Anche qui mi sembra che il Legislatore del 30 abbia dimostrato lungimiranza, abbia in sostanza selezionato alcuni beni fondamentali alla vita, in particolare l'acqua e ne abbia dato una tutela rafforzata. Mi sembra cioè di potere dire che in sostanza c'è un elemento qualificante nella strage e nell'avvelenamento diverso. Nella strage è il fine di uccidere, che giustifica questi massimi di pena, e idoneità oggettiva della

condotta rispetto al fine. È chiaro, se mi metto a lanciare delle puntine nella gente in processione, comunque non avrò, anche se ho il fine di uccidere, messo in essere una condotta idonea a integrare il reato di strage.

Ma l'elemento qualificante è che questa condotta deve essere improntata e deve essere caratterizzata da un fine di uccidere, nel 439, invece, l'elemento qualificante, che connota di gravità particolare il reato è l'oggetto materiale dello stesso, è l'acqua o le sostanze destinate all'alimentazione.

Questo mi sembra. Poi avevo pensato anche, come dire, di portarvi un terzo esempio, una terza critica a questa impostazione perché, se noi utilizziamo l'argomento della dosimetria della pena e la applichiamo in modo diacronico, cioè in modo non cronologico, prendendo il Legislatore del 30 e le sue valutazioni le portiamo nel 2014, commettiamo un errore di fondo, nel senso che è chiaro che tra il 30 e il 2014 c'è stato tutto un diritto vivente, una giurisprudenza che ha cambiato un po', senza stravolgere ovviamente, la portata delle norme e noi è con riferimento alle norme in concreto che ci dobbiamo confrontare e non interpretandole alla stregua dell'anno in cui sono state emanate ma alla stregua dell'interpretazione che ne dà il diritto vivente oggi. Pensate che c'è una norma che è prima del 439, il 438: "Chiunque diffonde un'epidemia e diffonde un'epidemia di germi patogeni è punito con l'ergastolo". Ma voi dovete immaginarvi qual era la situazione sanitaria e la situazione di reazione che si può ipotizzare a certe epidemie di germi patogeni nel 30 rispetto ad adesso. Se noi utilizzassimo questo argomento della dosimetria della pena in modo così, nudo e crudo, così come è stato fatto dalle Difese nell'equiparare strage e avvelenamento, e lo applicassimo a strage e 438 "epidemia", arriveremmo a dire che l'epidemia stravolge, questa volta in eccesso, il diritto penale perché metto una bomba in una piazza con il fine di uccidere e poi le circostanze sono tali per cui escludo che c'è

la morte e comunque la pena è da dodici a ventiquattro. Faccio un'epidemia di germi patogeni, diffondo il morbillo, diffondo la rosolia, e mi prendo l'ergastolo.

Voi capite che allora uno potrebbe dire: "Applichiamo il principio della dosimetria della pena e, anche in questo caso, stravolgiamo tutto". Allora praticamente andiamo a stravolgere il diritto penale con dei criteri interpretativi che, ripeto, applicano diacronicamente le norme e non portano da nessuna parte. Non che questa interpretazione non sia stata ancora oggi utilizzata, qualche volta è seguita, i Giudici Togati vi potranno ricordare le sentenze della Corte Costituzionale recente in materia di reati tributari che ha fatto proprio applicazione di questo principio ma, come dire, in situazioni clamorose, marchiane, in situazioni che davvero ictu oculi determinano questa situazione di incongruenza rispetto al principio di uguaglianza. Qui siamo assolutamente fuori da questo ambito.

Poi, per carità, tutto può essere in futuro ma bisogna passare semmai, e questo è stato peraltro tentato, attraverso una questione di legittimità costituzionale che peraltro è stata fatta. Quindi mi sembra che, quando sostengo la tesi per cui non occorre la potenzialità letale, dico che sono in compagnia della dottrina solitamente prevalente e della Cassazione.

L'ultimo punto, che si fa, riguarda l'articolo 440, qui ci torno un po' più analiticamente, perché vi ho detto prima che c'è l'articolo 440 che punisce chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione in modo da renderle pericolose per la salute pubblica.

L'obiezione delle Difese è: "Vedi, se tu dai al concetto di avvelenamento, lo limiti alle cose che provocano la morte, hai la distinzione tra 439 e 440", perché, se ci butto nella roba che provoca la morte, è 439, se ci butto della roba che non provoca la morte ma che è pericolosa ma non mortale, 440, che è una fattispecie meno grave.

Quindi si intersecano bene le due norme. Vi segnalo soltanto che la distinzione tra 439 e 440 non è sul piano della gravità della condotta, sono proprio fattispecie diverse e non sono due cerchi concentrici, il 439 è più piccolo e il 440 è più grosso, sono due cerchi separati nel senso che la distinzione tra le due fattispecie è, e vi leggo anche qui la dottrina, basata su un ambito del tutto diverso, cioè si dice: “Il 440 si distingue dall’avvelenamento in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica è collegata all’alterazione della sostanza che, per effetto della corruzione, muta le proprie caratteristiche diventando nociva”, cioè nel caso dell’avvelenamento, è il veleno che fa morire, è il tricloroetilene, è il cromo, è il cloroformio, è tetracloruro di carbonio, sono queste le sostanze, non è l’acqua. Quindi sono le sostanze introdotte nell’acqua secondo la giurisprudenza, secondo la dottrina a provocare la morte.

Nel 440, la fattispecie minore, come pena, è la stessa acqua che modifica le proprie caratteristiche ma rimane acqua. Quindi il corrompimento e l’alterazione la provoca un’acqua che è modificata nelle sue composizioni ma non è il veleno che è introdotto dall’esterno nell’acqua.

Questo è secondo me la distinzione che fa il 439 e il 440. Questo ve lo dico perché aggiungere colorante all’acqua, per dire, ponendo che il colorante non sia di per sé nocivo può integrare soltanto 440 e basta perché, per definizione non è che un veleno. Mettere l’arsenico, il tricloroetilene, il tetracloroetilene, il cromo sei e compagnia bella nell’acqua non è che trasforma l’acqua, è quella roba lì che è velenosa, è quella roba lì che è un veleno, e quindi può essere solo 440.

Questo lo dico perché dal mio punto di vista non è che uno potrebbe dire: “Non ti do il 439, ti do il 440” perché, a mio giudizio, sono due fattispecie totalmente distinte se questa è, come mi pare, la distinzione che c’è tra le due norme, fatta propria dalla dottrina direi assolutamente univoca anche su questo punto. Quindi,

mi pare che non si possa dire che eventualmente, e non lo dirò, che eventualmente, se non c'è il 439, c'è il 440 e quindi, in subordine... se non c'è il 439, non c'è niente secondo me.

Vediamo ancora velocemente un ultimo punto e poi vi chiedo un po' di sospensione.

Vediamo se questa Corte si dovrà interrogare sul fatto che c'è o non c'è pericolo per la pubblica incolumità. Cioè se tra le domande a cui dovrete rispondere c'è anche quella per cui dovete chiedervi se c'è pericoloso per la pubblica incolumità.

I reati di pericolo, quelli che creano la probabilità che un certo evento si verifichi a volte sono di pericolo concreto, come è il 440, se ci fate caso, c'è scritto: in modo che sia pericoloso per la pubblica incolumità. Quindi il Giudice, per condannare, deve dire: "Ma è pericoloso per la pubblica incolumità questa cosa?", e quindi deve dare una risposta, deve dire sì o no e condanna solo se dice sì.

Invece, il 439 è detto essere un reato di pericolo presunto, lo presume il Legislatore, non c'è mica scritto, se lo andate a vedere, che voi dovete andare ad accertare che sia pericolosa per la pubblica incolumità, non c'è scritto. Allora uno potrebbe dire: "Hai visto? Una volta che dimostro che c'è un po' di veleno, c'è già 439 e siamo a posto". In realtà secondo il mio punto di vista, che è più favorevole alle Difese che a me, ma io vi dico anche le circostanze che fanno comodo alle Difese, non voglio strumentalizzare delle opinioni. Vi dico che secondo me in realtà a questa domanda voi dovete dare una risposta, ve lo dice la relazione al Codice del 30, vi leggo quattro righe. Il Codice Rocco precisava che: "La nozione di pericolosità per la pubblica incolumità è immanente, dentro alla nozione di avvelenamento". Se dico che c'è avvelenamento, dico che già pericoloso per la pubblica incolumità. Ma non lo dico in astratto, lo devo accertare io, io Corte. Dice la relazione del 30 al Codice Rocco: "L'avvelenamento è di per sé pericoloso

alla salute e non occorre perciò richiedere tale elemento per la sussistenza del delitto. Al contrario, è indispensabile che la pericolosità sia espressamente posta per la generica corruzione o adulterazione – 440 – che può essere anche non pericolosa per la salute pubblica – ci butto dentro un colorante che è del tutto innocuo, è chiaro che non c'è pericolosità e quindi il reato non c'è-". Ma se io dico avvelenamento, nella nozione stessa di avvelenamento c'è già compresa la nozione di pericolosità per la pubblica incolumità. Allora io vi dico che è un reato, è un finto reato il pericolo presunto, e quindi in realtà secondo me è un reato di pericolo concreto, e quindi, non a caso, tra le cinque fondamentali a cui a dovreste rispondere, che vi ho detto in premessa, c'è anche quella per cui l'acqua è pericolosa per la salute pubblica?

Questo ve lo dico anche perché una delle sentenze che ci sono in materia di 439 Codice Penale, scritta dal maestro Novarese, è una sentenza che, sul punto, è illuminante, è quella del rio Bagnò, quella del Veneto, in primo e in secondo grado, il Tribunale di Treviso e la Corte d'Appello di Venezia, avevano condannato perché questo imprenditore, dentro la cui impresa si era effettuato uno sversamento accidentale, invece che avvisare subito, mettere in atto una MISE, ne tratteremo, quindi adoperarsi al fine di impedire e comunque segnalare subito all'autorità perché intervenisse a contenere, se n'era fregato.

Allora, accertato che quindi la causa era la rottura di questo raccordo, dovuta a un difetto di montaggio di questo raccordo di uno dei condotti per cui questo acido cromatico era finito lì e poi dal pavimento del fabbricato era uscito fuori, l'Imputato era stato condannato sia in primo che in secondo grado. E perché lo avevano condannato? La Corte di merito non è che si pone tante domande sul fatto se o no ci sia una pericolosità per la salute pubblica di questo quantitativo di cromo. Questo quantitativo di cromo non è neppure quantificato, se non erro, questo

quantitativo di cromo, si presume che per il livello di concentrazione che ha, superi le soglie che all'epoca valevano, valeva il D.M. 471/99 in questo caso, per la contaminazione dei siti e sul punto non si era dilungata oltre.

La Cassazione, invece, con questa sentenza, che è semplicemente di annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia perché riaffronti il problema, precisa proprio quello che vi dicevo prima, cioè che la norma incriminatrice non richiede *expressis verbis* che dal fatto sia derivato un pericolo per la salute pubblica, ciò non di meno, dice ancora la Corte: "Giudice è tenuto ad accertare che si sia verificato l'avvelenamento, che è l'evento del reato", e quindi voi dovete condurre un accertamento che vi possa convincere e che possa convincere anche chi verrà dopo di voi, se riterrete che ci sarà una condanna che, nel caso di specie, si è davvero verificato un pericolo per la salute pubblica. Quel pericolo che non deve essere mortale ma che deve essere comunque la probabilità che seguano effetti nocivi per la salute, qualunque essi siano, non necessariamente cancerogeni.

E vi segnalo solo che, circa le modalità, con le quali il Giudice deve accertare l'esistenza di questo pericolo, c'è un'altra sentenza in materia, proprio di 439, che proprio manco farlo apposta, ha pronunciato su una questione di Bussi, cioè erano stati mandati assolti dal G.U.P. degli Imputati, che erano soggetti pubblici, perché si era ritenuto che non c'era da parte del G.U.P. un fenomeno di avvelenamento delle acque che potesse essere loro imputato. E la Cassazione, annullando questa sentenza, ha inviato al G.U.P. di Pescara di accertare in modo pregnante, in modo che sia scientificamente condivisibile, l'esistenza o meno di questo pericolo. Quindi ha imposto al Giudice un accertamento specifico, fatto secondo le modalità che la stessa Corte di Cassazione richiama, che io non vi richiamo, rinviandovi

alla sentenza, che poi ovviamente vi darò, tutta la roba che cito qua ve la do in un DVD.

Ricapitolando, faccio una chiosa dei capitoli, le acque devono essere destinate all'alimentazione ma basta che siano potenzialmente destinabili a questo scopo. La condotta di avvelenamento può farsi anche in forma omissiva perché ci sono tutte le condizioni perché questo si possa ipotizzare, l'avvelenamento, dare il veleno significa somministrare sostanze che possano portare alla morte o essere semplicemente nocive per l'individuo e l'accertamento di questa pericolosità vi è demandato. Dovete dire con quei criteri che ho cercato di richiamarvi se questa sia o non sia una acqua pericolosa per la salute pubblica.

Questi mi sembrano i punti salienti e vi prego di credere che è una ricostruzione oggettiva del panorama della giurisprudenza e della dottrina, è davvero confortante verificare che tutti i punti che ho toccato e le soluzioni che vi ho prospettato sono assolutamente condivise dalla giurisprudenza univocamente e dalla stragrande maggioranza della dottrina.

Dicevo che, secondo me, ho trattato la parte più noiosa fino adesso. Adesso il compito sarà quello di andare a vedere se quel reato, i cui tratti li ho evidenziati adesso, nel caso di Spinetta Marengo ci sia oppure no. E quindi si tratta di vedere se c'è un caso di avvelenamento.

Tratto prima due aspetti un po' preliminari ma che, a mio giudizio, sono propedeutici a trattare tutta la questione. Volevo fare alcune puntualizzazioni su alcune questioni che forse magari vi risulteranno più di contorno rispetto all'avvelenamento ma trattano già del fatto di reato.

Il primo riguarda, visto che trattiamo un arco temporale molto lungo, fare una puntualizzazione sulla successione degli enti che si sono avvicendati nella gestione del sito. Mi pare importante fare questa puntualizzazione perché appunto

voi teniate sempre ben presenti e voi l'avete verificato proprio quotidianamente in tutte le udienze, che ci sono due management distinti, c'era il primo management che faceva capo alla multinazionale Montedison, che poi gestiva il sito attraverso la controllata Ausimont, e poi c'è il management che fa capo all'attuale società proprietaria del sito che è appunto Solvay Solexis, tenendo conto, ma lo dico incidentalmente ovviamente, che nel sito ci sono insediate altre due realtà molto minori, una è Arché Matofine e l'altra è Edison, che è emanazione dell'originaria Montedison, ma che occupano delle porzioni limitate del sito stesso.

Mi interessava solo puntualizzare, prima di andare a trattare dell'esistenza o meno di un fatto di avvelenamento, che la successione tra i due management è avvenuta nel maggio del 2002 benché alcuni amministratori precedenti abbiano continuato a svolgere le loro funzioni anche per un certo periodo, per il caso di Cogliati, e per tutto il periodo in contestazione, per il caso di Canti, anche con i nuovi proprietari. Comunque il momento che segna il passaggio tra le due proprietà, è il 2002, è il maggio del 2002. Agli atti del Pubblico Ministero, in particolare la produzione 39, voi vedrete che c'è un verbale del Consiglio di Amministrazione di Ausimont in cui viene ufficialmente informato il Consiglio di Amministrazione che Solvay Fluorurati Holding S.p.A. ha acquistato l'intero pacchetto di controllo di Agorà S.p.A. che detiene il cento per cento di Ausimont. Quindi dal 7 maggio del 2002 la proprietà passa da Montedison, dal gruppo Montedison al gruppo Solvay. E tra l'altro in quella sede del Consiglio di Amministrazione del 7 di maggio del 2002 viene anche deciso che ci sarà poi una fusione per incorporazione di Ausimont, la società operativa del sito, dentro la controllante Agorà.

Quindi ci sarà appunto una riorganizzazione societaria che poi nell'estate del 2002 avverrà con quella fusione per incorporazione di Ausimont in Agorà. Ma una cosa ancora più importante è che in quel 7 maggio del 2002 la nuova proprietà

ovviamente insedia i suoi uomini nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e ai vertici di Ausimont. Infatti, nel verbale del 7 maggio 2002 Bernard De Laguiche, uno degli Imputati, è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e Cogliati Carlo amministratore delegato e poi vedrete in quel verbale che ci sono varie persone Solvay che vengono insediate nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

Poi il 23 luglio del 2002 Cogliati, che già lo era, e De Laguiche vengono entrambi nominati amministratori delegati e il Presidente del Consiglio di Amministrazione diventa (Lois Michelsenn), un altro uomo Solvay.

Quindi nel maggio del 2002 non solo si realizza l'avvicendamento nelle proprietà del sito, nel controllo delle società che operano nel sito ma si realizza anche quell'importante avvicendamento di uomini alla guida della società.

Ora non è che De Laguiche il 7 maggio arrivi e conosca tutto il sito e tutte le problematiche legate, non a caso Cogliati, fino al luglio dell'anno dopo, mi pare, rimarrà nel ruolo di amministratore delegato per realizzare questo passaggio di consegne che necessariamente deve comprendere un po' di tempo perché non si tratta di passare un cane ma si tratta di passare un sito industriale con tutte le problematiche che ne conseguono.

Però è importante segnalare questo dato, che fin da subito, come è ovvio che sia, noi abbiamo la prova che è così, c'è stato questo avvicendamento. Questo lo dico, e io capisco le ragioni per cui sia stata sostenuta questa tesi, sembra che questa il passaggio delle consegne poi in fondo sia avvenuto a fine 2003, ad inizio 2004. Adesso non ricordo il dettaglio, né l'ho riportato qua, ma c'era più spesso nelle domande, per la verità, che nelle risposte, anche se poi il C.T.P. Colombo mi pare si sia dilungato sulla questione, sembra che la gestione sia passata in mano a Solvay a fine 2003, inizio 2004.

Non è così, certo, la consapevolezza delle problematiche richiederà un certo periodo di tempo ma il sito, l'industria e tutto quello che ne consegue passa nel maggio del 2002, gli uomini sono al loro posto di comando dal maggio del 2002 e non nel 2004. Questo è importante poi per quello che dirò sulle procedure di bonifica e su quello che ha fatto l'uno e l'altro degli Imputati a decorrere da questa data, che è lo spartiacque: il maggio del 2002.

L'altro punto che mi interessava puntualizzare, e che vale anche, come vi dicevo, per il reato sub 2), sono i tempi della bonifica. Lo dico preliminarmente poi parliamo di avvelenamento ma parliamo anche di bonifica, allora è meglio fare chiarezza subito sul punto, come del passaggio del management, sui tempi della bonifica. I tempi della procedura di bonifica, la bonifica parte, dicevo, la procedura, il 28 marzo del 2001 perché il 28 marzo del 2001 c'è l'autodenuncia che Ausimont, vecchia gestione, fa, denunciando la contaminazione del sito.

Ora che non sia un atto dimostrativo di una particolare sensibilità ecologica, c'era un termine entro il 31 marzo di fare questa autodenuncia per chi lo volesse fare, l'hanno fatto quasi tutti quelli che avevano dei siti che presentavano dei problemi di rispetto dei limiti tabellari del D.M. 471/99 e, infatti, noi vediamo quell'autodenuncia, di cui parleremo dopo, nella quale appunto Ausimont denuncia alcuni superamenti, vedremo dopo quali. A me interessava adesso segnare il punto di inizio della procedura, il 28 marzo del 2001, c'è l'autodenuncia e poi nel maggio c'è la presentazione del piano di caratterizzazione, quello redatto da HPC, che è il primo documento ufficiale della procedura di bonifica.

Vi dico subito qual è l'assunto che voglio dimostrare, l'assunto che voglio dimostrare che è che tra questa data del 28 marzo del 2001 fino alla fine del periodo in contestazione, poi accennerò qualcosa anche dopo, ma ovviamente quello che conta è il periodo di contestazione, in questo periodo non si è fatto

praticamente niente. Quello che vi dicevo prima, ha messo quattro pompe in quattro piezometri e hanno pompato un po' d'acqua che era assolutamente insufficiente ad avere il benché minimo effetto a valle dello stabilimento.

Quindi, direi che questa è la strategia di questi primi otto anni di bonifica. Non dire le cose agli enti, mostrare con un bel po' di carta di voler qualcosa mentre in realtà non si è fatto niente. E notate che questo è un assunto, che io voglio dimostrarvi, non è una cosa che dice il Pubblico Ministero soltanto, che per esempio nelle intercettazioni telefoniche, che sono state fatte, è stato definito dai tecnici Inviron una persona faziosa, che necessariamente ha un pregiudizio nei confronti di chissà chi, ma che invece è il giudizio di uno dei Testi, voi non lo ricordate, io non ho le slide, faccio riferimento alla vostra memoria, era un mite professore di matematica, il dottor Alemani, quello che collaborava poi con Henser fino dalla sua nascita il quale l'avete sentito all'udienza del 12 giugno del 2013 e puntualmente, ve le dico una per una le parole che ha detto perché secondo me sono indicative, sostiene proprio quello che vi ho detto, cioè qui si fa carta e non si fanno le bonifiche.

Vi dico che cosa dice il dottor Alemani in quella udienza, poi ovviamente nella memoria di ogni citazione che faccio, vi dico l'udienza e vi dico anche la pagina, questo è a pagina 58 delle trascrizioni di quell'udienza ma ovviamente non vi dirò le pagine ogni volta che le cito, le trovate nella memoria e quindi siamo a posto. A domanda tra l'altro dell'Avvocato Sassi, se ricordo bene, quindi a domanda addirittura di una delle Difese Ausimont che gli chiedeva conto del perché ad un certo punto lui avesse detto prima, nel corso dell'udienza, che ad un certo punto aveva chiesto all'amico di infanzia, che dirigeva Henser, di non occuparsi più della bonifica di Spinetta, anche se poi qualcosina in termini di suggerimenti dice di avere ancora fatto, dice: "Io non ho condiviso la linea della nuova società –

parlava della Solvay – che, soprattutto, con riferimento al sito di Bussi, non ha inteso proseguire con un'attività concreta per contenere il fenomeno inquinante, in particolare la messa in sicurezza ma ha voluto approfondire la caratterizzazione, onde io ho chiesto di non occuparmi più direttamente del programma” e poco dopo, nelle trascrizioni, precisava ancora meglio il suo pensiero, diceva: “Era un periodo in cui vivevo un po’ un certo disagio nel senso che si era ormai entrati in una logica in cui non si interveniva. Si deve andare diretti al problema e tutto, invece, era diventato molto più, non so come dire, più difficile, era più difficile arrivare a risultati. Ogni passo sembrava che diventasse molto più difficile e poi la situazione che ci troviamo oggi davanti, nel senso che ci accorgiamo che ormai non si fa più bonifica perché si fanno studi, studi, studi – lo dice tre volte – ma non bonifiche, capisce cosa voglio dire?”, e il Presidente chiosava con un emblematico: “Perfettamente”.

Quindi l'efficacia di questo ragionamento vale più di mille discorsi del Pubblico Ministero, una persona che si è occupata direttamente, ripeto, una persona mite, se voi lo ricordate, senz'altro capite che è un aggettivo quanto mai adatto a definire questo dottor Alemani, quindi non una persona faziosa come chi vi parla, ebbene dice che non si fanno bonifiche, si fanno studi, studi, studi.

È quello che ho detto io prima, che qua si è fatta solo carta, non che la carta non sia necessaria chiaramente, voglio dire, non a caso le procedure iniziano con la caratterizzazione, cioè con carta e proseguono con dei piani di bonifica e con altra carta, ma accanto alla carta, ci sono anche le opere concrete, le bonifiche, e qui invece per otto anni non si è fatto altro.

Allora ho provato ad appuntarmi quali sono i tempi delle bonifiche secondo la disciplina previgente, attuale al Testo Unico Ambientale, quella del Decreto Ronchi, quella del Decreto Legislativo 22/97 e quella attuale. E vi dico che sono

giunto a dei risultati sorprendenti nel senso che ovviamente, con termini che non sono perentori ma che comunque scandiscono dei lassi temporali precisi, il legislatore fissa dei tempi rapidi per le bonifiche. L'articolo 17 del Ronchi, che dal 97 al 99, sanciva, prevede, a regime, perché poi ci sono state delle differenziazioni di tempi anche in ragione del fatto che c'erano denunce tutte contestuali e quindi non si riusciva a seguirle tutte, comunque prevedeva, perché adesso non c'è più da fine aprile 2006, è stato abrogato, comunque prevedeva che, se c'erano dei superamenti di valori soglia, si dovesse immediatamente dare notifica al Comune, alla Provincia e alla Regione competente, che entro quarantotto ore si dovessero fare quegli interventi di messa in sicurezza di emergenza, che ovviamente devono essere fatti senza autorizzazione perché, se si aspetta l'autorizzazione, i buoi sono già usciti da tempo dalla stalla. Poi entro trenta giorni dall'evento, c'era la necessità di presentare il progetto di caratterizzazione, c'era l'obbligo di presentare entro trenta giorni il piano di bonifica, il Comune aveva novanta giorni per approvare dalla data di presentazione del progetto, il progetto medesimo e, per darne comunicazione alla Regione, e poi c'è un termine incidentale di sessanta giorni, dalla data di presentazione del progetto di bonifica, perché la Regione potesse chiedere degli interventi suppletivi.

Li ho sommati questi tempi, che vi ho così velocemente indicato ma che voi poi trovate più analiticamente indicati nella memoria che riprende passo, passo il testo dell'articolo 17 del Ronchi, e alla fine sono arrivato a concludere che il tempo entro il quale si doveva arrivare al termine della procedura e iniziare a fare, salvo che non si fosse fatto nel frattempo con delle misure di sicurezza e di emergenza provvisorie, 122 giorni, quattro mesi e due giorni, vi ho detto, non è un termine perentorio ma insomma è indicativo della sollecitudine che il Legislatore del 97 pretendeva sia dagli enti che governano la procedura, sia dalle imprese che si

autodenunciavano e anche dai privati che si autodenunciavano per chiudere la procedura.

Il testo unico ambientale, negli articoli 242 e seguenti, prevede dei termini molto più dilatati, non quattro mesi e due giorni, prevede molto di più. L'inizio è sempre uguale, ovviamente c'è il superamento dei valori soglia, che adesso si chiamano CSC, ma che sono gli stessi del Ronchi, e quindi c'è l'obbligo di comunicare subito entro ventiquattro ore l'informazione e, nello stesso tempo, di adottare le misure di prevenzione necessarie.

Poi ci sono tutta una serie di termini per fare la caratterizzazione, per fare l'analisi di rischio e per l'approvazione di questi documenti, eccetera, alla fine della faccenda, anche qui la faccio breve, è inutile che sto a segnalare punto per punto quali sono i termini, sono arrivato a calcolare che, in luogo dei quattro mesi e due giorni, che sono del Ronchi, c'è un anno e sei mesi, un anno, cinque mesi e venticinque giorni per la precisione. Quindi, insomma, il termine è più che quadruplicato rispetto al Ronchi ma evidentemente teneva conto anche del fatto che c'è sito e sito ovviamente, c'è il sito dell'area di servizio Agip o Esso che praticamente crea, e ci sono i siti industriali delle dimensioni di Spinetta Marengo che evidentemente hanno bisogno di tempi più dilatati.

Però insomma i tempi sono questi, poi ovviamente c'è nel TUA, nel Testo Unico Ambientale, anche un'ulteriore dilatazione perché è previsto appunto che la Regione possa chiedere delle precisazioni e nei casi, proprio potremmo dire, si attanagliano anche a siti, tipo a quello di Spinetta, che sono giganteschi, è possibile prevedere che ci sia un completamento per fasi della bonifica e per fasi progettuali distinte.

Comunque l'anno e sei mesi con queste possibilità di dilatazione, che vi ho accennato ad ultimo, danno la dimensione di qual era l'intenzione del legislatore

che pure quadruplicava i dati del Ronchi ma si poneva sempre nell'ottica di un anno e mezzo o poco più per arrivare a definire quello che si doveva fare, salvo ovviamente nel frattempo fare le cose di emergenza che erano indispensabili.

Invece noi qua ci troviamo in presenza, ve l'ha detto il dottor Mafiotti nella sua deposizione del 17 aprile del 2013, ha la procedura di bonifica più lunga che ci sia in Provincia di Alessandria, tra quelle ordinarie. Vi è stato detto il contrario dai consulenti della Difesa Solvay, in particolare dal dottor Colombo che all'udienza del 26 febbraio 2014 vi ha detto, invece, che questa procedura di bonifica, nonostante i suoi quindici anni, non so quanti siano dal 2001 ad oggi, quattordici anni, è invece in linea con le procedure di bonifica della Regione Piemonte, addirittura quelle nazionali.

Io penso che questa sia un'affermazione profondamente falsa, è falsa per tutta una serie di ragioni che adesso vi voglio esporre. La prima affermazione falsa, ingannevole è quella per cui vi è dato come termine di paragone le bonifiche nazionali. Questa è quella ordinaria, voi sapete, e ve l'hanno spiegato anche e comunque ve lo spiego io succintamente nella memoria e adesso ve lo dico in modo molto riassuntivo, che ci sono due tipi di bonifiche, ci sono le bonifiche ordinarie, quella in cui è stata inserita Spinetta Marengo, ma vedremo che è stata inserita tra quelle ordinarie e non tra quelle nazionali, perché era tutto falso il progetto di HPC del 2001 e quindi perché praticamente sembrava, come dire, che fosse una cosetta da niente e quindi la Regione, prendendole per buone, le ha classificate così. Ma, dicevo, un conto sono quelle ordinarie e un conto sono quelle nazionali. Se fate caso alla memoria ultima, quella depositata il 5 maggio 2014, che è quella ripetitiva e riassuntiva delle slide presentate anche dal dottor Colombo, voi trovate che vi si dice che vi sono cinque bonifiche di siti aperti in Piemonte, di interesse nazionale e per ciascuna di queste addirittura c'è la colonna

finale: "Siti bonificati, percentuale zero per cento", tranne quello del mio paese, di Serravalle Scrivia dove c'è un punto interrogativo. Ma questa tabella e poi quell'altra, che non vi riporto nella memoria ma che trovate sempre all'interno di questa memoria di parte, è riferita ai siti di interesse nazionale che sono sottoposti a tutt'altra procedura.

Intanto sono sottoposti alla gestione diretta del Ministero dell'Ambiente e quindi voi immaginate quali tempi maggiori, quale dilatazione questa cosa comporta, sono comunque soggette a leggi speciali, a leggi diverse dal Testo Unico Ambientale che si applica soltanto laddove non sia prevista una disciplina autonoma.

E quindi non sono comparabili con le bonifiche ordinarie. Quindi questo dato è un dato falsato, è come comparare due cose che tra di loro non hanno granché rapporti. Ma è falsato in misura maggiore ancora perché poi mi dice che questa percentuale dei siti bonificati, di questi cinque siti di interesse nazionale sarebbe zero, nel mio paese tra l'altro non mette nulla.

Io vi posso dire che per il sito di Serravalle e che per quello di Casale, che conosco direttamente, quello di Serravalle in particolare, sono anni che spendono soldi, sono anni che fanno attività. Adesso per quello di Serravalle, io non me ne occupo ovviamente direttamente si parla di un'avvenuta ultimazione, (inc.) fiore della nostra industria serravallese, è stato proposto, è stato realizzato una sorta di scafandro di contenimento che dovrebbe impedire alla contaminazione di andare verso lo Scrivia e magari poi di ritrovarcelo qua visto che ci ha detto il professor Francani che, come dire, la falda di Spinetta è alimentata dallo Scrivia.

Quindi, in realtà, il fatto che vi sia indicato che la percentuale dei siti svincolati è pari a zero, a parte che non si indica nemmeno la fonte, vi posso dire che per due di questi è assolutamente sbagliata, adesso non so quale percentuale sia ma vi dico

che sarà da vent'anni che lavorano, a Serravalle a più riprese con soldi che vanno e vengono, quindi con tutti i limiti, ma c'è un'attività che va avanti e ci sono delle percentuali che sono state raggiunte ma per siti di interesse nazionale, gestiti dal Ministero, gestiti in modo completamente diverso, quindi non è certo questo il termine di paragone nel valutare se siano o non siano coerenti con le altre procedure di bonifica. Sono le informazioni che vi dà nel suo giudizio il dirigente dell'ARPA che vi dice che è la più lunga, d'altra parte pensare che, dopo quattordici anni, non siamo nemmeno alla fine, la dice lunga visto che doveva finire in quattro mesi o forse doveva finire in un anno e mezzo.

Un'altra affermazione che può essere ingannevole riguarda anche il fatto che nella slide 20, sempre riportata in questa memoria del 5 di maggio, si indica un tempo maggiore di dieci anni, e si dice testualmente nella colonna "tempi di attuazione per gli interventi programmati", ma i dieci anni non fanno riferimento alla procedura di bonifica, fanno riferimento alla fase attuativa della procedura di bonifica, quindi fanno riferimento alla fase successiva, alla fase in cui, invece, quasi ancora oggi ci troviamo in quello di Spinetta Marengo.

Quindi i dieci anni, di cui alla tabella, sono a valle dell'approvazione, non è che possono essere detratti dai dieci anni della procedura di bonifica, che è in corso ancora adesso, qui stiamo parlando di una cosa che doveva finire nell'arco di un anno e mezzo e in quattordici non si è ancora ultimata e che forse questo, non me lo toglierà nemmeno la Corte d'Assise, può essere comunque un risultato che questo processo può avere avuto, una velocizzazione delle procedure a partire dal 2008.

Ma l'artificio più grave, secondo me, che è posto in essere non l'ha commesso nemmeno il C.T.P.. L'ha commesso HPC e il management del sito, quando ha presentato nel 2001 quell'autodenuncia e quel piano di caratterizzazione che

rappresenta una situazione ambientale totalmente differente dai dati che erano a disposizione del management. Cioè, vi immaginate che, alla fine della faccenda, se leggete autodenuncia e piano di caratterizzazione, in questo caso concreto, per eliminare, visto che si fanno delle proposte operative anche, in questo documento, e quindi si indicano quali sarebbero le soluzioni per rimediare ai superamenti, da una parte si menzionano dei superamenti che riguarderebbero soltanto l'acqua del sito e per alcuni parametri soltanto e poi vedremo dopo, quando parleremo delle falsificazioni della procedura di bonifica, tutte le falsificazioni che sono propedeutiche a questo piano di caratterizzazione del 2001 e l'unico rimedio che viene offerto è quello di pavimentare qualche area dello stabilimento e monitorare con alcuni piezometri di monitoraggio la contaminazione della falda.

Questo con una spesuccia era quello che si proponeva di fare per risolvere la questione che poi è emersa di Spinetta Marengo. E allora è normale che, in presenza di questi dati, la Regione Piemonte, che forse ha fatto male a fidarsi un po' troppo, qualifica, così come doveva fare, secondo un ordine di gravità, la procedura e la mette addirittura tra il secondo scaglione di quelle ordinarie.

Voi sapete che c'è un articolo 9 del D.M. 471/99 che imponeva alla Regione territorialmente competente di stabilire degli ordini di priorità e questi ordini di priorità dovevano essere fatti secondo dei criteri di valutazione che dovevano essere poi quelli definiti dall'ANPA, dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. La Regione Piemonte fa questa valutazione con una deliberazione della Giunta del 22 luglio del 2002, inserisce Solvay al 36esimo posto. Io vi invito a guardarlo questo elenco di società che ci sono prima, prima ci trovate addirittura delle aree di servizio, non l'ho mica detto a caso prima l'esempio. È chiaro c'è l'area di servizio, scarica e carica il carburante, c'è un po' di perdita, questo si denuncia e quindi voi trovate che ci sono un paio di depositi di aree di servizio, c'è

per esempio qualche cosa di più grande, il deposito Erg di Arquata, prima del sito Solvay. Ma questo perché?

Questo perché evidentemente la situazione e la classifica è stata fatta sulla base di quello che era stato indicato, ve lo dice in dottor Mafiotti, all'udienza del 6 maggio: "L'indice di rischio dipendeva dalle risposte che erano state fornite alla domanda iniziale, cioè al contenuto dell'autodenuncia e quindi non poteva la Regione Piemonte fare diversamente in presenza di questo piano di caratterizzazione".

E allora scatta poi l'inserimento della procedura di bonifica al 36esimo posto, scatta il differimento dell'inizio negli otto mesi successivi dalla pubblicazione del decreto, quindi differisce tutto e intanto ci prendiamo un po' di tempo, ci prendiamo un po' di tempo in un contesto in cui, se la situazione fosse già stata rappresentata così come la si conosceva, senza chiedere alla ditta di analisi tedesca di omettere questo dato, di omettere quello, senza dimenticare le discariche, senza dimenticare l'alto piezometrico, senza dimenticare di tutte le cose di cui poi parleremo, forse la posizione sarebbe stata diversa, probabilmente sarebbe stato un sito di interesse nazionale che avrebbe comunque avuto certamente un'attenzione maggiore di quella che ha avuto attraverso gli organi comunali o provinciali, della Provincia di Alessandria.

Questo per dirvi come in realtà i tempi, che si sono così dilatati, dipendono, può darsi, da una scarsa attenzione, anche da una scarsa sollecitudine degli enti di controllo incaricati di fare ma dipende il peccato originale da una comunicazione falsa ab origine da parte del management, in questo caso Ausimont perché, se fosse rappresentata la reale situazione di contaminazione, che si conosceva, sarebbe stato ben diverso la qualificazione da parte della Regione di un intervento del genere.

Permettetemi qui una terza precisazione perché poi in questo lasso di tempo in cui, ripeto, si è fatto soltanto della carta, senza volere banalizzare l'importanza della carta ma appunto, tenendo conto che, accanto sarebbe d'uopo fare dell'altro e farlo in fretta, si inserisce il tema della MISE. Qui voglio fare chiarezza anche su questo. La misura di sicurezza di emergenza, che vi è stato posto, vi è stato detto, viene proposta, è documentale, alla riunione tecnica tenuta in seno alla Conferenza di Servizi, a volte si radunava la Conferenza, a volte ci andavano solo i tecnici, del 3 novembre 2004, vi è stato detto in tutti i modi, Solvay voleva fare fino dal dicembre del 2004 questa MISE che consisteva nell'attivare quei benedetti quattro pozzi e gli enti hanno sempre rifiutato di autorizzare l'attivazione della MISE. Devo dire che questa tesi è sostenuta fin da subito all'esame di Mafiotti ma è sostenuta più nelle domande che nelle risposte, cioè nel senso che sono le domande che dicevano quello che si chiedeva, ecco, si rispondevano da sole.

Faccio, per il gusto di esplicitare questa mia osservazione, quello che si dice all'udienza del 24 aprile 2013, si chiedeva a Mafiotti conto di questa MISE e gli si diceva: "Il punto è che lei ha certamente letto anche i verbali e gli atti successivi alla Conferenza, e quindi potrà confermarci che Solvay chiede ripetutamente di poter effettuare una messa di sicurezza in emergenza e ripetutamente gli enti, con svariati pretesti, anche formali, dicono di no". Mafiotti, invece, dissentiva da questo. E alla stessa udienza del 6 maggio 2013: "Possiamo dire che questa ipotesi della barriera idraulica viene bocciata con un intervento provvisorio?". È una domanda suggestiva, ammessa, e Mafiotti, invece, precisava la necessità, faceva dei distinguo e precisava quello che vi sto per dire, quindi all'inizio di questa istruttoria dibattimentale questa tesi della MISE, che è stata bocciata dagli enti, è stata detta talmente ossessivo che ho persino pensato che fosse una tecnica subliminare nei confronti della Corte, quella di pronunciare e di dire così tante

volte come si fa ai vecchi, senza offesa, si dice così tante volte una cosa che alla fine la gente finisce per crederci, lo si dà quasi per scontato perché è detta così tante volte, così ossessivamente, ripeto più nelle domande che nelle risposte, che alla fine uno è convinto che sia una tecnica nuova di istruttoria dibattimentale per convincere la Corte di una affermazione profondamente falsa.

Gli enti non hanno mai detto che la MISE non si poteva fare, non hanno mai rifiutato niente, non hanno mai bocciato niente. Ora, come dire, trovo persino triste dovere fare chiarezza su dei dati normativi, che in fondo sono acquisiti e che sono a disposizione di tutti e che mi sembra che siano incontestabili.

Ma voglio farlo perché voglio dimostrarvi come, anche davanti a voi che siete Pubblica Amministrazione, le cose non vengono a mio giudizio rappresentate, siete Pubblica Amministrazione come la Conferenza dei Servizi, dico, non sono rappresentate secondo me con la dovuta chiarezza e con la dovuta sincerità.

La MISE, lo dico proprio chiaro, poi vedremo che lo dice anche il Consulente di Parte, non richiede nessuna autorizzazione. Se vi siete fatti convinti dalla reiterazione, dall'ossessione da questo principio, toglietelo, non occorre nessuna autorizzazione. Lo dice la parola stessa, prima di andare a vedere il dato normativo, lo dice la parola stessa, ma voi mi mettete in testa, come dire, c'è lo sversamento di cromo che se ne sta per andare nel rio Bagnò, faccio riferimento al caso che ho detto di Treviso, e questo qua che cosa fa? Invece che mettere davvero due pompe velocemente in servizio per poter evitare che questo tracimi e che vada dal bacino di contenimento e vada verso la fogna e poi da lì se ne vada verso la falda, telefona a qualcheduno e si mette lì a compilare una domanda di autorizzazione? Capite che non sta in piedi. La misura di sicurezza e di emergenza va fatta subito, ve l'hanno detto in tutte le salse e tutti, ma poi vedremo che lo dicono anche i consulenti. E non facciamoci confondere tra le misure di sicurezza

e di emergenza e altre forme di misure di sicurezza che sono, invece, previste dalla normativa e che hanno, invece, uno scopo completamente diverso. La misura di sicurezza e di emergenza, vi cito i dati normativi, è uno di quegli interventi che non si può neppure concretizzare in questo o quello, si tratta di fare tutto quello che, per evitare che succeda la contaminazione o per contenere una contaminazione che è già in atto.

Questa è la misura di sicurezza e di emergenza, tutta diversa è la misura di sicurezza permanente che è una misura definitiva. Quando ci si rende conto che non è fattibile una bonifica a costi congruenti, per cui ormai il danno è fatto e cerchiamo di contenerlo, facciamo magari lo scafandro che contiene l'acqua e la emungiamo, la depuriamo ed evitiamo che vada verso l'esterno, questa è una misura di sicurezza permanente, che è alternativa alla bonifica tra le misure che chiudono la procedura di bonifica e che dovrebbero definitivamente impedire la contaminazione. Questa è una cosa che va fatta dopo e che certamente va autorizzata dagli enti perché, anzi, è il momento più qualificante, sono gli enti che alla fine dicono: "Facciamo così, facciamo cosà, facciamo una bonifica, facciamo una misura di sicurezza permanente e facciamola secondo queste o quelle modalità".

Lo cito anche qua, non ripeto perché sarebbe inutile, le norme che sia nel decreto ministeriale 471 del 99, cioè sotto la vigenza del Ronchi, sia nel Testo Unico Ambientale, vi danno la definizione di che cos'è misura di sicurezza di emergenza, misura di sicurezza operativa, misura di sicurezza permanente. Ma non facciamo confusione ovviamente tra misura di sicurezza e misura di sicurezza. Perché la misura di sicurezza di emergenza, quella che propone Solvay nel novembre del 2004, non va in alcun modo autorizzata.

E questo alla fine lo dice anche il consulente di parte, il dottor Colombo, che è stato lungamente sentito il 19 febbraio 2014 su questo punto. Prima afferma che, in caso di incidente, la MISE non necessita di autorizzazione ma in altri casi è discutibile, a pagina 33 dice: "In presenza di un incidente siamo d'accordo, nel senso che non ci vuole l'autorizzazione, sul resto discutiamone". Successivamente precisa che, se c'è emergenza, la MISE non necessita di autorizzazione, lo dice a pagina 77 della sua deposizione, io gli chiedo: "Comunque alla risposta alla domanda l'ha data un paio di minuti fa", "No, non ci vuole l'assenso preventivo, se c'è emergenza, no ma, se non c'è emergenza, non si chiama MISE, capisce, capite?". Se tu mi dici che vuoi fare una MISE, evidentemente ravvisi una situazione di emergenza, e allora li fai senza bisogno di autorizzazione.

Quindi, alla fine anche ovviamente ma devo dire che con molta difficoltà ma non poteva dire il contrario, conclude nel senso che appunto la MISE non necessita di alcuna autorizzazione però sostiene a quel punto che allora gli enti avrebbero ritenuto che quella proposta non era una MISE e che non sarebbe stato possibile realizzarla.

A parte il fatto che, se tu proponi una MISE, la devi fare, la devi realizzare perché ritieni che c'è una situazione di emergenza e ritieni che si tratti di provvedere urgentemente. Qui sembra quasi che volesse fare una MISE ma senza ammettere che c'era una situazione di emergenza. Io non riesco a capire quale sia stata la qualificazione. Sta di fatto che non c'è stata certamente nessuna bocciatura.

Ma che, invece, gli enti avessero ragione quando chiedevano che questo intervento fosse inserito anche in un contesto di progetto di bonifica, mi pare che addirittura la stessa Difesa concordi su questo, è l'Avvocato Bolognesi che nel controesame di Mafiotti dice: "Io non ho alcun dubbio che fosse opportuno iscrivere la barriera in un progetto preliminare di bonifica, non ho alcun dubbio, sono d'accordo con

lei". Quindi, come dire, se la prospettazione degli enti era quella di dire: "Questo è un intervento che va inserito in un progetto di bonifica e va fatto in un contesto di", questo trova l'accordo addirittura della Difesa.

Quindi se gli enti hanno detto: "Inseritelo in un contesto di progetto di bonifica", beh, hanno fatto una cosa che era addirittura sacrosanta secondo la Difesa ma non hanno mai detto che non si potesse fare una cosa che non gli competeva neppure di autorizzare, abbiamo visto.

Poi il C.T.P., torniamo da Colombo, invitato a dichiarare quale fosse il documento nel quale gli enti dicevano di no a questo intervento, vi dice: "Il verbale del tavolo tecnico del 3 novembre 2004 e la successiva comunicazione del Comune di Alessandria del 27 maggio 2005".

Ve lo voglio leggere anche questo, nel tavolo tecnico del 3 novembre 2004 i rappresentanti della Provincia di Alessandria, è nel verbale, esprimono alcuni dubbi in merito all'opportunità di prevedere un intervento di messa in sicurezza e di emergenza piuttosto che procedere con la predisposizione nell'indire il progetto preliminare di bonifica, comprensivo delle indagini necessarie. Quindi esprimono alcuni dubbi ma non è che dicono: "No, te lo bocchiamo, rifiutano", esprimono dubbi sull'opportunità ma, se è una cosa che non gli compete autorizzare, non hanno detto in nessun modo detto di non farlo.

Nel secondo documento, il Comune di Alessandria ribadisce le medesime valutazioni, quindi nessun ente ha detto no, ha rifiutato una cosa che non poteva essere rifiutata perché non poteva essere autorizzata.

La prova che in realtà Solvay sa benissimo che la MISE non va autorizzata, ve l'ha detto la dottoressa Frisone, la dottoressa Frisone, che è un tecnico della Provincia, vi ha riferito, durante la sua deposizione testimoniale, l'avete sentita all'udienza del 3 giugno del 2013, ricordava che, per esempio, qualche mese prima

del 3 giugno 2013 era occorsa una perdita accidentale e davvero cospicua di cloroformio, e che cos'hanno fatto? Solvay ha rimediato attuando subito una stazione di pompaggio, prima ancora di informare gli enti della perdita stessa, com'è giusto fare, come è giusto che sia, come impone la norma, adesso non ve l'ho citata nel dettaglio ma la norma dice di fare così.

Prima si fa, se c'è da fare, e poi si informa ma si informa nelle ventiquattro, quarantotto ore ma si attiva subito, quindi addirittura in un caso concreto, che è citato dalla dottoressa Frigone, questa benedetta MISE è stata fatta senza autorizzazione alcuna ed è stato comunicato agli enti che è stata fatta.

Quindi, io vi dico, per ricapitolare su questi punti, qui gli enti hanno semplicemente rappresentato delle ragioni di opportunità, di fare velocemente un progetto di bonifica e di non attardarsi su delle cose la cui utilità, peraltro, avete visto, era sulla base delle valutazioni degli stessi parte Solvay assolutamente inefficace.

Quindi, concludo anche qui con un piccolo riassunto. La procedura di bonifica, che stiamo trattando, è la più lunga della Provincia di Alessandria e questa lunghezza ha il peccato originale in quella denuncia iniziale, che chiaramente conteneva dei dati completamente opposti alla reale situazione del sito ed è proseguita con tutte le strumentalizzazioni che sono state nel corso della procedura, che hanno impedito di procedere velocemente.

E la MISE nessuno l'ha rifiutata, nessuno l'ha bocciata, semplicemente è stata proposta, poi vi propongo un'ipotesi ricostruttiva delle ragioni per cui è stata fatta la MISE, certo comunque nessuno l'ha bocciata, nessuno l'ha rifiutata ma perché non si poteva rifiutare.

Adesso passo a farvi una rapida successione, comunque vi richiamo al fatto che la procedura di bonifica si è caratterizzata da tutta una serie di documenti che sono

molto importanti e che succintamente vi indico in ordine cronologico perché è molto importante tenere presente in particolare alcune date.

Ve le ricapitolo velocemente. Autodenuncia e caratterizzazione, prima denuncia e prima caratterizzazione del marzo – maggio 2001. Poi nel 2003, primo luglio 2003, c'è il piano di caratterizzazione congiunto, vi ho detto, ci sono tre ditte insediate, c'è Solvay, c'è Atofina Archema, c'è Edison, la Conferenza ha chiesto di fare un piano unitario perché sono tutte e tre insediate nello stesso sito. Poi il 30 settembre 2004 viene presentato un secondo Piano complessivo di caratterizzazione del sito, con attività integrativa di indagine e depositato il 30 settembre 2004, poi nel marzo del 2005 c'è l'intervento preliminare: messa in sicurezza della falda superficiale, presentato il 24 marzo 2005. Poi il 30 marzo del 2006, il progetto preliminare di bonifica ma, guarda te, a volte cosa succede e quali vantaggi si hanno a non fare subito le cose. Nel frattempo cade la normativa, dal Ronchi passiamo al TUA e il TUA ridefinisce, ve l'ho detto, la procedura. Parla di CSC, parla di determinazione delle soglie di rischio e allora cosa succede? Che ripartiamo daccapo. Ripartiamo daccapo si riparte con l'analisi di rischio sito specifica presentata il 25 di ottobre del 2006, intanto nel novembre del 2006 c'è l'avvio misure di prevenzione, attivazione della barriera idraulica, poi l'analisi di rischio sito specifica matrice terreni nell'aprile del 2007, poi ci sono sempre nell'aprile del 2007 le prime valutazioni sul funzionamento della barriera idraulica, il piano di indagine per determinare la causa dell'anomalia piezometrica e la moderazione idrogeologica dell'alto piezometrico delle zone inquinate, poi intanto si apre un altro procedimento di bonifica per il ritrovamento del DDT solo nella matrice terreni, nell'ottobre del 2007, poi nel maggio del 2008, poco prima che inizi questo procedimento, viene trasmesso un aggiornamento sulle attività effettuate in corso per la risoluzione dell'alto piezometrico, poi c'è il

procedimento e nel gennaio del 2009, il 29 gennaio 2009, torniamo d'accapo, perché siamo con l'ennesimo piano della caratterizzazione integrativa, a nove di distanza, dobbiamo ritornare a vedere che cosa c'è perché ovviamente il primo descriveva una realtà che con Spinetta praticamente non aveva niente a che vedere.

Quindi queste date ve le ho ricordate molto velocemente ma è importante perché appunto voi capiate tutta la carta, che è stata fatta in questo procedimento fin dall'inizio.

Con tutte queste che sono premesse ma che sono osservazioni importanti dal mio punto di vista sulla situazione oggettiva, passo a trattare un altro punto, l'altro punto riguarda la destinazione dell'acqua sotto Spinetta Marengo, sotto lo stabilimento e nella falda a valle dello stabilimento fino al torrente Bormida.

Vi ho detto prima, e ve lo richiamo, anch'io utilizzo questi metodi subliminari ma nemmeno troppo, le acque destinate all'alimentazione, secondo l'interpretazione univoca della Cassazione e della dottrina, sono le acque che sono potenzialmente destinabili a questo scopo ma non è neppure necessario che siano attinte concretamente per il consumo. Adesso io vi dico che, nel caso concreto, in realtà, voi mi direte "chissà perché ne hai trattato così approfonditamente", non c'è solo una destinazione potenziale all'uso, c'è la destinazione attuale, concreta, in essere dell'acqua di quella falda all'uso potabile.

Vediamo però, prima di arrivare a questo, e per gradi, che ci sono diversi gradi di destinazione potenziale. Cioè volevo, forse dedicando parecchio tempo a questo aspetto ma analiticamente dirvi che la destinazione potenziale al consumo umano può essere intesa in modi diversi, io ne identifico tre. C'è un primo modo, quello più ampio che secondo però è quello della Cassazione per cui per destinazione potenziale si intende qualunque acqua che sia potenzialmente sfruttabile per scopi

idrici. Il limite allora qua è dato dalle capacità tecniche, se un'acqua è tecnicamente attingibile per il consumo umano, mi sembra che possa essere rilevante secondo questa prima eccezione molto lata di acque destinate all'alimentazione, potenzialmente destinate all'alimentazione ma secondo me è l'impostazione che segue la Cassazione, è l'interpretazione della Cassazione. È una nozione ampia ma, quando la Cassazione, vi ho detto, condanna perché è inquinato il torrente Galeso in Puglia e non c'è prova che quell'acqua sia in qualche modo destinata all'alimentazione, e quindi c'è la prova che è solo potenzialmente attingibile perché uno magari ci può mettere una derivazione e si fa l'acqua di casa, noi abbiamo la prova che la Cassazione segue proprio questa impostazione, questa impostazione di considerare tutta quell'acqua che è potenzialmente attingibile per scopo alimentare protetta da questa norma incriminatrice. Questa è la accezione, la più ampia. Poi c'è un'accezione un po' più ristretta che dice: "Però in fondo forse acqua potenzialmente attingibile è l'acqua che è facilmente sfruttabile o in rispetto alla quale ci sono segni tangibili di un utilizzo, della concreta possibilità di utilizzo".

Io vi dico che qua noi abbiamo sicuramente questa condizione, ve l'ha detto il professor Francani, ve l'ha detto il professor Cerico, ve l'hanno detto i cattedratici che avete sentito sul punto: la falda di Spinetta Marengo è una falda ricchissima d'acqua e quindi è una falda che necessariamente costituisce un patrimonio idrico importante. Ma considerate poi dove si trovano la gran parte dei pozzi potabili dell'acquedotto di Alessandria, ed emungono proprio da quella falda lì, anche se a monte dello stabilimento ma la falda è quella lì, non ci sono dei segni, delle barriere per cui è una falda diversa da quell'altra, è quella falda lì.

Pensate ai pozzi (Moliletto, Ferraio, Rame), lo stesso pozzo Bolla, che è stato chiuso per un'ordinanza del Sindaco ma che emungeva da lì, a monte ma

emungeva da lì. Quella è la falda che è emunta. E si consideri la gran parte dei pozzi che ci sono, di tutte quelle cascine che sono lì intorno, e anche quelli sono emungimenti di acqua che è potenzialmente destinabile all'alimentazione.

Poi c'è un senso ancora più ristretto di acqua destinata potenzialmente all'alimentazione, e cioè pretende magari che quell'acqua lì sia connotata di un particolare valore in forza di un atto del pubblico potere che gli assegna un determinata rilevanza, che dice: "No, quell'acqua lì è proprio una riserva idrica importante", abbiamo addirittura anche questo nel caso specifico. Ve l'ha ricordato il dirigente dell'ARPA, il dottor Mafiotti, che vi ha detto come la Regione Piemonte, nel Piano di Tutela delle Acque, che è stato prodotto, allegato al verbale di udienza del 24 aprile del 2013, dicevo, questo Piano di Tutela delle Acque che è uno strumento che dice il Piano stesso è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, e alla protezione del sistema idrico superficiale, individua proprio questo acquifero e altri tre in tutta la Regione Piemonte come zone di riserva, caratterizzate dalla presenza di riserve idriche sotterranee, non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente destinabili a tale uso. Guardate un po', come dire, il Piano di Tutela delle Acque del 2006 allegato a quel verbale che usa le stesse parole della Cassazione, parla di risorse idriche sotterranee potenzialmente destinabili al consumo umano.

A conferma di questo, c'è anche la proposta dell'A.T.O. 6 di realizzare un nuovo e importante campo pozzi in prossimità del pozzo Molinetto, che non viene portata avanti perché ovviamente ci sono tutte le problematiche legate a questa procedura di bonifica. Il Piano Regolatore di Alessandria configura quella zona come una zona di riserva idrica. Quindi come dire, c'è davvero una congerie di documenti che identificano in modo preciso quella zona lì come una zona potenzialmente destinabile all'uso. E in questo senso anche il dottor Mafiotti è stato preciso sul

punto e vi ha parlato, non ve lo sto a richiamare perché mi basta ai miei fini, ricordarvi i documenti che ho detto, Mafiotti in fondo si rifà ai documenti e ribadisce l'importanza di questa falda, che è una falda grande, una falda grande che parte da lontano, e anche la qualificazione di riserva idrica è una qualificazione che comprende una grande estensione di terra. Lambisce anche Predosa e Predosa, il Teste Luigi Inverso, che era il direttore generale dell'Amag, vi ha dato una prova concreta di che cosa vuol dire riserva idrica. Tenete presente che questo è un Teste della Difesa, non è un Teste del Pubblico Ministero, e però sollecitato sul punto se si ricordasse che queste riserve idriche avessero in passato o abbiano comunque un'utilità in qualche modo, questo Teste, che evidentemente non è che ha dato delle risposte puntuali e pungenti su tutte le altre parti su cui è stato sollecitato, perché è un Teste estraneo in fondo, il direttore dell'Amag in anni precedenti, addirittura a quello della cosiddetta emergenza cromo, e quindi non era granché... però il punto se l'è ricordato bene. Adesso non so se voi avete memoria di questa deposizione all'udienza del 25 novembre del 2013, lui si ricorda che ad Acqui dove “nonostante il nome, non c'è acqua – dice -, hanno sempre d'estate problemi d'acqua e finalmente questo problema della disponibilità di acqua nell'acquese e Acqui in particolare è stato risolto attraverso la creazione di condotte che, quando si manifesta questa esigenza, ovviamente soprattutto nel periodo estivo, prende l'acqua a valle di Predosa e la porta ad Acqui”. Quindi non solo abbiamo la qualificazione normativa o comunque amministrativa della zona come una zona di ricarica fondamentale ma abbiamo la prova concreta che la zona più a monte di questo acquifero è stato addirittura utilizzato per far fronte a delle esigenze di una delle zone più deficitarie d'acqua della Provincia di Alessandria. Voglio andare oltre perché qui noi abbiamo la prova che l'acqua di quella falda ha anche una destinazione attuale di alimentazione. Cioè, voi dovete pensare che la

formula acqua destinata all'alimentazione dell'articolo 439 non è che riguarda soltanto le acque contenute in questo bacino per cui sono acque definite, magari non ancora attinte perché, dice la legge, non devono essere ancora attinte per il consumo, comunque qui sono definite, sono dentro un bacino di contenimento, un bacino acquifero che serve per e lì è facile dire qual è l'acqua tutelata penalmente. O noi pensiamo che l'articolo 439 non si applica all'acqua di falda, ma francamente questo direi che non l'ha sostenuto nessuno, almeno in questo processo, o se è riferita all'acqua di falda, dobbiamo considerare la falda complessivamente considerata. E allora vi dico che quella falda serve massimamente all'alimentazione umana, direi che è la falda che alimenta la gran parte dell'acquedotto di Alessandria, con i pozzi di cui abbiamo parlato e con il pozzo Bolla, che è stato chiuso. O escludiamo che l'acqua di falda è (inc.) ma francamente è una prospettazione assurda oppure dobbiamo dire che quell'acqua di falda è certamente un'acqua di falda destinata all'alimentazione umana. I numerosi pozzi domestici si trovano nei pressi di questa falda. Sono tutti i pozzi privati di tutte le case di Spinetta, che servivano alcune anche per uso di alimentazione, altre no ma per usi contigui all'alimentazione umana, servono per innaffiare l'orto, servono per altre utilità, per alimentare gli animali da cortile. Ricordate il Teste Ardiani che parla della cascina Pederbona, 1.100 vacche da latte, che producono latte, venduto alla Centrale del Latte di Alessandria, parla di un pozzo ad una profondità non modesta, quello di quaranta metri circa, che lui dice essere servito solo per innaffiare ma comunque innaffiava dell'erba che veniva comunque data alle bestie ma che è stato costruito da tempo e che solo negli anni Novanta, lui ci dice, è stato sostituito da un pozzo più profondo, che pesca nell'acquifero più profondo e che quindi verosimilmente, prima di quella data, serviva anche alle mucche da latte. Il pozzo del Castello di Marengo, tutti i

pozzi privati posti lungo la linea di deflusso dell'acqua, il pozzo di tutte le cascine, la Stortigliona, la Cavalla Rotta e compagnia bella, che si trovano lungo tutto quel confine.

Qui c'è una congerie enorme di pozzi. In una tabella, che ha fatto l'Amag nel giugno del 2008, aveva stimato 95 pozzi privati ad uso irriguo e 32 pozzi privati ad uso potabile, che pescavano nella zona contigua alla fabbrica, quindi solo nella zona contigua.

Quindi, come dire, c'è davvero un numero enorme di pozzi che pescano in quella e che sono adibiti alla destinazione potabile. Ricordatevi appunto il pozzo Bolla o il pozzo Molinetto, il pozzo Ferraio, il nuovo Pozzo Rana, ve l'ha detto Mafiotti all'udienza del 24 aprile, sono tutti pozzi che pescano in quell'acquifero lì, che pescano quell'acqua di falda e che vendono ad alimentare l'acquedotto di Alessandria. Il pozzo Bolla è stato chiuso nel gennaio del 2013 con un provvedimento del Sindaco perché nelle acque emunte dal Pozzo Bolla, che è a monte, erano state trovate tracce di contaminazione, che non superavano neppure la soglia del 152 ma che comunque erano indice del fatto che quell'acqua era stata raggiunta da una contaminazione.

Quindi, voglio dire, c'è davvero una grande quantità di pozzi che emungono e che dimostrano che quell'acqua lì è destinata ad un uso potabile diretto, non potenziale ma lo sapete chi vi dà la prova più certa, più sicura? Ve la da Solvay o Ausimont. Adesso uso Solvay. Perché comunque ci sono due pozzi, che venivano utilizzati a scopo potabile, che sono i pozzi 8 e 2 che pescano da quell'acquifero, la destinazione dei due pozzi è pacifica. Il pozzo 8 è un pozzo molto profondo, pesca ottanta metri ed è tra l'altro al confine sud dello stabilimento, quindi nella zona più sicura. È un pozzo che, pescando ottanta metri, va a pescare in quella seconda o terza, a seconda di quale voi preferite di suddivisione degli acquiferi, quindi quella

diciamo più protetta, quella raggiunta soltanto da contaminazioni in tracce, ma è certo che è quello acquifero lì e che è stato raggiunto in tracce dalla contaminazione. Tant'è vero che il pozzo 8 rileva dei superamenti delle soglie della 152, sono superamenti modesti ma sono superamenti che vanno segnalati, che rilevano e fornisce acqua potabile allo stabilimento e forniva acqua alle abitazioni circostanti almeno finché non è stato fatto non tanto il collegamento con Amag ma questa indagine perché i (inc.) l'avrebbero detta lunga su quando il pozzo 8 ha cessato davvero di essere utilizzato a scopi potabili.

Eppure il pozzo 8 pesca in una zona dove è vietato pescare acqua potabile ma è pacifico insomma. Io vi ho riportato qua la successione della normativa in materia di pozzi per uso potabile e questa normativa, che ha avuto una successione diversa da quella che vi ho citato fino adesso, che confluisce però poi alla fine nel Testo Unico Ambientale, nell'articolo 94 del Testo Unico Ambientale. Questa normativa, dicevo, prevede che intorno ai pozzi dell'acquedotto, che emungono acqua potabile, ci debbano essere due zone: la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto. La zona di tutela assoluta non ci può essere niente, sono dieci metri di raggio dal pozzo, quindi venti di diametro, la zona di rispetto sono duecento metri di raggio, quattrocento di diametro e sia la vecchia normativa, quella dell'88, la 236, articoli 5 e 6, quindi l'articolo 94 del Testo Unico Ambientale che prevedono, direi negli stessi termini, queste due zone, zona di tutela assoluta e zona di rispetto, escludono dalla zona di rispetto l'attività di gestione dei rifiuti e quella di stoccaggio dei prodotti o di sostanze chimiche pericolose o sostanze radioattive. Quindi a partire dall'88 il pozzo 8 non poteva essere utilizzato proprio per fornire acqua potabile.

Il divieto ha una sua razionalità, non è un divieto campato per aria poi, se siamo in zona di bonifica, è pacifico che non si può emungere acqua. Ma ha una sua

razionalità perché l'avete visto o l'avreste potuto vedere, a maggior ragione se aveste acquisito i documenti di oggi, ci sono dei picchi a volte nelle contaminazioni da sito industriale. Un conto è una contaminazione naturale, penso che questa i tecnici la ammettano come un fenomeno che non ha dei picchi, come un fenomeno che è costante nel tempo e quindi si può controllare ma se, invece, deriva da una contaminazione da sito industriale, ci possono essere dei picchi, ci possono essere sostanze che non sono ricercate, ci può essere di tutto, allora ha un senso prevedere questo divieto, ha un senso prevedere questa zona di rispetto. Ma è una razionalità che è condivisa anche dai Consulenti di Parte. Per esempio dal Consulente Trefiletti, all'udienza del 29 gennaio 2014, sollecitata sul punto, ha detto che: "Posso dire che poi con il senno di poi, seduta su questa sedia, le darei una risposta del tipo che forse io oggi non autorizzerei questo tipo di utilizzo". Ma è chiaro che nessuno autorizzerebbe un utilizzo di un pozzo che pesca nell'acquifero sottostante un'industria che ha un livello di contaminazione così alto e così elevato.

Invece l'acqua è sempre stata fornita e utilizzata. Ora, i dati analitici dimostrano che fortunatamente c'è stato qualche superamento, ve l'ho citato, sono un paio di superamenti nel corso del tempo di alcuni valori che raddoppiano i valori della 152, forse non hanno sfiorato le soglie della pericolosità ma, a mio giudizio, questo la dice lunga su com'era davvero l'attenzione agli aspetti della salute pubblica all'interno di questo stabilimento. Si pescava l'acqua, utilizzandola a scopi potabili e dandola da bere o dandola in uso anche nelle docce, eccetera, agli operai dello stabilimento, pescandola da sotto quella zona che è una gigantesca discarica a cielo aperto, senza ascoltare nessuna delle sollecitazioni sul punto che, nei vari anni, i documenti che poi esamineremo facevano.

Mi viene in mente il promemoria dell'ingegner Battara, che è citato nei documenti prodotti dal Pubblico Ministero, dove all'ultimo capoverso del documento si dice che: "Nel quadro generale si ricorda la perdurante servitù di fornitura d'acqua potabile ad abitazioni contigue alla fabbrica che comporta una notevole responsabilità" e che quindi suggerisce di smettere di fornire questa acqua potabile e di farli attaccare all'Amag. Cosa che poi sarà fatta entro i quindici anni successivi.

Quindi, voglio dire, non è che io vi cito la storia del pozzo 8 per dirvi che quell'acqua lì è una acqua che è pericolosa per la salute pubblica, è certamente però un'acqua che ha dei valori di soglia che superano addirittura la 152 del 2006 e che, appunto, ciononostante, pur pescando dallo stesso acquifero, che è pesantemente inquinato, pesca solo molto profondamente e quindi nelle volte, che è stato analizzato, non ha dato valori di grande significanza, però sta di fatto che, in barba a tutte le disposizioni, che vi ho citato, 88, 2006, eccetera, e alle valutazioni stesse del consulente di Parte, è stato utilizzato a questi scopi.

Ma prima ancora, è il pozzo 2 che era utilizzato, prima e poi durante l'operatività del pozzo 8, il pozzo 2 serviva da riserva. Se fermi il pozzo 8 per fare della manutenzione, ammesso che la facessero, il pozzo 2 è un pozzo che serve a integrare l'uso potabile. E questo è un pozzo diverso dal pozzo 8, è un pozzo relativamente poco profondo, posto tra l'altro in una posizione invece a valle dello stabilimento, pesca cinquantacinque metri. È un pozzo chiuso alla fine del 2000, si legge nella relazione Henser del 2003. Però è un pozzo rispetto al quale esistono pochi dati analitici perché, avrete visto, a partire dal 2000 i dati analitici sono tanti, prima del 2000 sono pochi perché è la procedura di bonifica che ha quantomeno favorito l'attività di raccolta, poi di comunicazione agli enti è un altro paio di maniche, però la raccolta quantomeno c'è stata di tutta una serie di dati. E questi

dati dimostrano che nella zona del pozzo 2 è stato aperto il pozzo 2 bis e questo pozzo 2 bis è profondamente inquinato. È contiguo al pozzo 2 ed è profondamente inquinato. Noi non abbiamo, ripeto, dei dati significativi del pozzo 2 negli anni precedenti ma, se noi lo parametriamo con il pozzo 2, i valori sono significativi.

Quindi, per finirla su questo punto, e passare a un altro punto, vi dico che c'è una prova certa che l'acqua di questo acquifero non ha soltanto una destinazione potenziale all'uso ma ha una destinazione in attualità, è una destinazione concreta.

Adesso volevo trattare un argomento, che è proprio il cuore del nostro processo, perché volevo spiegarvi i dati di contaminazione delle acque nella parte sottostante lo stabilimento, nelle parti vicine, nelle parti a nord, idrogeologiche dello stabilimento e spiegarvi i meccanismi di contaminazione dell'acqua, spiegarli dal punto di vista del Pubblico Ministero ovviamente.

Vi anticipo che metterò a disposizione della Corte una serie di tabelle di excel e di access che contemplano una serie di risultati, di analisi che facilitano la ricostruzione della contaminazione nei vari punti di prelievo e nelle varie zone dell'acquifero in questione. Una parte di questa documentazione, ancora una volta, è trattata dai CD della Henser, c'è un file che è intitolato appunto "Superamenti acque fino a settembre 2007", mi pare. È un file in excel e comprende dal 2000 al 2007 tutti i superamenti che sono stati rilevati da Henser nel corso della procedura di bonifica, suddivisi per punto di prelievo e questo è sicuramente un documento importante perché, non solo contiene una massa di dati enormi, in forma ovviamente di tabella di excel ma è calibrata solo sui superamenti, quindi contempla solo i superamenti. Poi vi metterò a disposizione un dato più corposo ma meno utile forse, nel senso è una tabella di access che comprende tutti i superamenti a partire dal libretto nero, a partire dal 57 fino ad arrivare alla procedura di bonifica, con tutti i dati che sono stati prodotti e che però appunto è

molto meno significativa, o meglio, di più difficile lettura e consultazione perché sono tutti i dati di tutte le analisi, quindi se poi volete trovarvi i superamenti, dovrete agire con delle query sulla tabella di access per identificare a partire dal valore di soglia quali sono tutti i superamenti. Questo per dirvi che comunque c'è una messe davvero enorme di contenuti, che contengono questi dati e questi superamenti. Io ne ho elencati tanti in questa memoria, non li sto a ripetere, sono tutta una serie di produzioni del Pubblico Ministero, che contempla appunto tutti questi superamenti, sia quelli di Henser, sia quelli rilevati da ARPA ovviamente nel corso della procedura, i riferimenti sono in particolare alle produzioni 10, 11 e 12 del Pubblico Ministero, che contemplano una serie di dati ARPA relativi soprattutto al 2007 e al 2008.

Poi ci sono tutti i dati che provengono dalle Parti, le Difese vi hanno prodotto i dati del progetto Frascetta e vi hanno dimostrato che già negli anni 97 e seguenti c'erano dei dati rilevanti di contaminazione di un piezometro in particolare che è quello che è sul lato nord est della fabbrica e poi il professor Cielico ha fatto un imponente lavoro di sistemazione di tutti i dati di analisi a partire appunto anche qui dal 57 in avanti che sono contemplati in 160 pagine di indicazioni analitiche, di tutti i dati riferiti a pozzo per pozzo, piezometro per piezometro.

Quello che emerge è lo stato di enorme contaminazione di tutta la zona, uno stato di contaminazione che parte a monte idrogeologica del sito e prosegue fino più o meno al torrente Bormida.

Vi ho riportato, e lo ripercorro velocemente, i dati di contaminazione che sono stati rilevati, ve li segnalo solo per andare veloce, tanto sono dati che voi ritrovate, volevo dirvi che lo stato di contaminazione è enorme sotto la fabbrica, ci sono dei piezometri che contengono dei dati e dei valori enormi di contaminazione. Per esempio il piezometro B, che è al centro dello stabilimento, mi pare sia un

piezometro profondo quattordici metri, ci sono dei valori francamente enormi. Per esempio il cloroformio, nel valore più alto, che almeno io ho rilevato, poi non so se è il maggiore ma mi sembra di sì, è di 77 mila volte il limite della 152.

Per dirvi, come dire, quant'è il livello, siamo al centro della fabbrica, insomma, quindi nella zona probabilmente di maggiore contaminazione ma un valore 77 mila volte superiore al limite soglia della 152, mi sembra che la dimensione più di ogni altra parola del livello della contaminazione. Un livello che è anche a nord dello stabilimento, quindi a valle idrogeologica dello stabilimento, è la zona ovviamente dove la contaminazione si estende e ci sono dei dati elevatissimi anche qui, ci sono quei due piezometri, valle 1 e valle 2, che ci teneva Mafiotti a precisarvi che non è un piezometro che si trova propriamente a valle, è un piezometro all'interno dello stabilimento e quindi direi a valle però della barriera e quindi è un piezometro importantissimo il valle 1 perché è il punto di restituzione dell'acqua alla falda esterna allo stabilimento. E questo valle 1 ha dei valori altissimo, per esempio il cloroformio il 15 maggio 2008 è 9 mila 400 volte il valore soglia della 152. Il cromo esavalente, sempre il 15 maggio, sempre quel giorno lì, è oltre 60 volte il limite della 152, quindi ci sono dei valori molto significativi, così come nel valle 2, che è un piezometro sempre più o meno in corrispondenza..., sempre del lato nord est dello stabilimento ma forse un po' più spostato al centro dello stabilimento stesso, del confine dello stabilimento. Ma ci sono dei dati di inquinamento, quindi numerosissimi, e non ve li sto a ripetere tutti, vi ho messo il B che secondo me è uno dei più inquinati peraltro, quindi ve l'ho messo per darvi i valori al vertice della contaminazione, vi ho messo il valle 1 e 2 perché sono ai confini dello stabilimento. Vi segnalo il monte 1, che è a sud est dello stabilimento, quindi al confine, è un piezometro profondo diciotto metri, è a monte dell'area industriale e quindi è in quella zona dove uno penserebbe non c'è

inquinamento e, in effetti, ve lo dico subito e poi ci torno dopo, a monte dello stabilimento, ci sono una serie di piezometri, pozzi, faccio un inciso, anche qui vi procurerò poi delle piantine con il posizionamento di tutti i pozzi, sono documenti agli atti.

Però questo monte è importante perché, mentre a monte davvero, l'idrogeologica dello stabilimento, cioè voglio dire, un chilometro prima dello stabilimento, c'è una situazione di cosiddetto bianco in cui praticamente i livelli della contaminazione sono pressoché nulli. Questo monte uno, che però è all'interno del confine dello stabilimento risente pesantemente degli effetti della contaminazione all'interno dello stabilimento e appunto, lungi dall'essere privo di contaminazione, è invece contaminato, non certo come quelli a valle ma comunque contaminato. Per esempio sul cloroformio ci sono 60 – 70 volte la soglia del 152 come valore più alto, cromo esavalente del 15 maggio 2008 è 114 quando il valore è 5. Il tricloroetilene è 10,6 microgrammi/litro. Quindi ci sono dei valori significativamente elevati, significativamente elevati perché appunto risentono di quello che poi vedremo essere il fenomeno dell'alto piezometrico che determina un'inversione locale del flusso della falda e quindi determina che i contaminanti tornino anche indietro rispetto all'apice dell'alto e quindi contaminino anche pozzi o piezometri che sono al limite dello stabilimento.

Poi ci sono pozzi e piezometri esterni allo stabilimento, e qui ce n'è davvero un grande numero, soprattutto a decorrere negli anni più recenti, negli più vicini a noi, che dimostrano come la contaminazione si sia propagata e si continui a propagare così com'era stato rilevato in quel libretto nero, se vi ricordate il libretto nero comprende tutta una serie di dati per il solo cromo sei, essenzialmente, e fatti tutti dal laboratorio interno, tranne una decina, una quindicina che sono riferiti al laboratorio provinciale. Raccoglie solo fondamentalmente i dati del cromo sei però

permette di ricostruire i pennacchi della contaminazione perché rileva tutta una serie di dati che sono riferiti a tutta la zona esterna dello stabilimento e che già allora dimostrava quali erano le direttrici del flusso della contaminazione.

E sono in corrispondenza di alcuni di questi punti, la cascina Stortigliona, la cascina Pederbona, lo zuccherificio, il Castello di Marengo, il forte più avanti, quasi a ridosso del ponte sulla Bormida. Da parte dell'Amag sono stati messi alcuni piezometri di monitoraggio, che appunto prendono il nome, sono denominati pozzo 1, 2 e 3 Amag e che hanno certe profondità, a volte anche di quaranta metri, a volte meno che dimostrano come la contaminazione si diffonda anche lì e secondo dei valori che sono estremamente significativi e che io riporto nella mia memoria e che poi trovate all'interno di quelle tabelle di excel e access che vi produrrò e che comunque sono agli atti, in particolare quella dei superamenti fino al 2007 dei CD Henser.

Per esempio, in corrispondenza della cascina Pederbona, che chiunque è di Alessandria o ci abita, ci bazzica, sa dov'è, è circa a un chilometro e mezzo dal confine nord dell'area industriale, ci sono dei valori in questo piezometro 2 Amag, rilevati nel 2008, che sono oltremodo significativi: il cloroformio è 392 con un limite di 0,15, il cromo esavalente è 128 con un limite di 5, tetracloruro di carbonio è 572 con un valore di 0,15 ed è una profondità non modesta perché mi pare che sia circa quaranta metri.

I pozzi anche in corrispondenza del Castello di Marengo l'inquinamento è significativo.

Per la verità, il pozzo del Castello di Marengo, quello profondo sessantacinque metri, che dista circa ottocento metri dal confine nord dell'area, presenta dei livelli di contaminazione superiori alla 152 ma, essendo profondo sessantacinque metri, presenta una soglia di contaminazione che è superiore ai limiti della 152 ma,

secondo degli ordini di grandezza sostanzialmente modesti. In corrispondenza però del pozzo del Castello Marengo, il pozzo 21 Amag, che è il pozzo, invece, profondo venti metri e che è più o meno posizionato sulla stessa distanza, sulle stesse coordinate, ha dei valori, invece, oltremodo significativi che sono più o meno paragonabili, a volte un po' superiori, a volte un po' meno di quelli del pozzo 2 Amag, che vi ho detto, è un chilometro e mezzo a nord rispetto allo stabilimento, più o meno nella stessa linea del pennacchio della contaminazione che esce dal confine nord est dello stabilimento.

Ci sono poi i pozzi dello zuccherificio, ci sono dei pozzi che si chiamano dal nome delle proprietà delle ditte, Coop 7, o Esselunga, il PZ 1,2 3 e 4 Coop 7 e l'1, 2, 3 dell'Esselunga che rivelano dei livelli di contaminazione che sono sicuramente significativi e alti ma che sono inferiori a quelli della zona della cascina Pederbona, probabilmente perché appunto il pennacchio della contaminazione in quella direzione è meno insistente che non nell'altro. Quindi ci sono comunque tutta una serie di dati rilevati anche da altra documentazione, per esempio penso al pozzo 5 del progetto Frascchetta che dimostra, come dire, in modo abbastanza chiaro qual è il livello della contaminazione e quali sono le direttrici della contaminazione stessa.

E ci sono anche dei piezometri a monte dello stabilimento che dimostrano qual è la soglia di influenza dell'alto. Cioè il piezometro 17 Amag e il piezometro esterno 5 sono due piezometri che si trovano a qualche centinaio di metri a sud dello stabilimento. Voi vedrete però che anche questi presentano dei modesti segnali di contaminazione che sono certamente modesti ma sono superiori ai livelli di contaminazione, che sono praticamente insussistenti, rilevati nei piezometri, il PD 3 e il PD 19 Amag, che sono ancora a monte idrogeologica

rispetto allo stabilimento e che rappresentano il velo bianco di questa contaminazione.

Quindi questo per dirvi insomma che, attraverso l'esame di tutti questi dati, che ho sinteticamente riassunto, voi potrete ricavare in modo, direi, pacifico, sia il fatto che la contaminazione, lungi dall'essere contenuta nei limiti dell'area di stabilimento, si estende, invece, nelle aree limitrofe e soprattutto a nord dello stabilimento, cioè a valle idrogeologica dello stabilimento stesso e che i dati che si rilevano fino a Forte Marengo sono valori oltremodo significativi e stiamo parlando di due chilometri e mezzo a nord dello stabilimento.

Mentre a sud dello stabilimento, cioè a monte idrogeologica, i valori sono ovviamente più modesti però comunque sono significativi di un'influenza che lo stabilimento esercita quantomeno nei primi due, trecento metri dal confine sud dello stabilimento stesso.

Ora, quello che mi interessa a questi fini, a latere del discorso della contaminazione, di questa veloce rassegna delle principali contaminazioni rilevate, era una cosa, non voglio affrontare adesso, la affronterò per ultimo, il problema della pericolosità di queste sostanze, il tema trattato dal professor Gilli, dal dottor Dragani e dal professor Nicotera. Però quello che mi interessava oggi, invece, almeno nel limine di questo discorso sulla contaminazione, era fare un attimo di chiarezza su un punto, e cioè che certamente, prescindendo un attimo dal tema della pericolosità, tutta questa acqua non può essere utilizzata per gli scopi potabili.

Quindi una risorsa ambientale, stiamo parlando di un reato che tutela la salute pubblica, non voglio confondere i beni giuridici, però a latere voglio farla una considerazione, e dico che questo bene è sicuramente sottratto all'utilizzo. È sottratto all'utilizzo perché, quando si superano i valori del Decreto Legislativo

31/2001 sulla potabilità, è pacifico che non si può utilizzare l'acqua a scopi potabili.

Qui c'è da dissipare anche qui un dubbio, che è stato indotto nell'esame di uno dei consulenti tecnici di Parte, che è la dottoressa Trefiletti perché la dottoressa, all'udienza del 29 gennaio 2014, benché all'udienza precedente avesse sostanzialmente collegato chiaramente la potabilità al rispetto dei limiti tabellari del decreto 31/2001, poi all'udienza del 29 gennaio 2014 precisava che il giudizio di potabilità era più complesso, che competeva all'U.S.S.L., e quindi ho richiesto di esprimere comunque il proprio parere, è un consulente e quindi poteva dirlo il suo parere se il superamento o meno, ricordava che c'era la possibilità di derogare ai limiti tabellari, citando l'articolo 10 del Decreto Legislativo 31 del 2001.

La citazione è completamente fuori luogo perché l'articolo 10 è un articolo che consente al Sindaco poteri cautelari, se si verificano fenomeni di inquinamento, è il 700 in materia di potabilità, 700 CPC per chi ci capisce, il potere di deroga non c'entra niente con l'articolo 10, citato dalla dottoressa Trefiletti, gli articoli 13 e 16, invece, del Decreto Legislativo 31 del 2011 che prevedono questo potere di deroga. L'articolo 10 riguarda in realtà casi esattamente opposti, riguarda il caso in cui c'è un superamento, c'è una situazione di emergenza, di contaminazione, eccetera e consente al Sindaco di adottare dei provvedimenti urgenti, consentendo magari un utilizzo pur essendoci dei casi di superamento. Sono gli articoli 13 e 16 che, invece, prevedono la possibilità di derogare al 31/2001 ma, proprio perché sono dei casi specifici, basati su presupposti, che non richiamo, vi invito a verificarli, non c'entrano niente e non si possono attagliare al sito di Spinetta, dimostrano una cosa, dimostrano che, se si superano i valori tabellari del 31/2001 l'acqua non è potabile e che, eccezionalmente, alla sussistenza di questi presupposti, previsti dagli articoli 13 e 16, che non sono in nessun modo

rinvenibili a Spinetta Marengo, allora sì che è possibile, in via del tutto eccezionale, consentire alla deroga. Ma se questo è un potere di deroga, noi dobbiamo concludere che questa risorsa ambientale dell'acqua di tutta quest'area è sottratta all'utilizzo umano.

Poi si potrebbe discutere anche sul fatto che comunque i valori della 31/2011 sono superiori per certi parametri ai valori della 152/2006, questo è un dato curioso ed è un dato anche singolare nel senso che si fa scattare un obbligo di bonifica, adesso è un po' diverso, nel senso che prima non c'erano grandi alternative con il Ronchi, adesso c'è tutta una procedura che ha mille sfaccettature, quindi potrebbe anche concludersi con un nulla di fatto, nonostante un superamento, sta di fatto che c'è questa incongruenza con riferimento ad alcuni parametri. Il più significativo, neanche farlo apposta, riguarda il cromo perché il 152 prevede l'obbligo di bonifica a 5 microgrammi/litro e il decreto sulla potabilità prevede 50 grammi a cromo totale, ma nel cromo totale ci sta il cromo sei, c'è poco da fare. Poi il cromo solubile è in prevalenza è il cromo sei e non il cromo tre. Allora l'incongruenza come si può spiegare tra le due normative? Non si può spiegare se non in un modo che io vi prospetto, è quello che le due normative prevedono in tempi diversi, disciplinano in tempi diversi la potabilità. La 152 riguarda il prelievo, riguarda il momento del prelievo dal sottosuolo e quindi, quando io prelevo un'acqua dal sottosuolo, se i valori sono superiori alla 152, non la posso utilizzare per uso potabile. Poi quest'acqua subisce dei trattamenti, quindi una volta che fuoriesce dal rubinetto, che è il punto di misurazione della 31/2001, lì devo misurare, lì per caso, se rilevo che ci sono dei superamenti per effetto delle manovre di trasporto e di azione da parte degli enti deputati a questo, ci può essere questo valore.

Quindi resta secondo me un punto difficilmente conciliabile che però a me sembra l'unico modo per conciliare. Sta di fatto che, se ci sono dei valori superiori alla

152, quest'acqua non può essere utilizzata a questo scopo, ergo è tolta la disponibilità degli abitanti della zona.

Vorrei concludere su questo punto, superando i limiti della potabilità, su un'ulteriore questione perché è stato segnalato, vi sono state esibite delle etichette di alcune acque pubbliche, di alcune acque minerali, che invece prevedono dei superamenti, dei valori della 152 proprio per il cromo, è scritto in etichetta che ci sono dei valori. Non dobbiamo dimenticare che sono acque minerali, ve l'ha detto il dottor Mafiotti, comunemente penso da sempre di bere acqua minerale da bottiglia, però come dire le acque minerali in realtà, secondo l'intenzione originaria del legislatore sono acque che hanno una destinazione peculiare, sono acque che hanno delle funzioni curative, delle funzioni terapeutiche, delle funzioni che sfuggono all'utilizzo comune.

In ogni caso, proprio perché si tratta di acque minerali, e vi ho detto che io la avevo da sempre, in realtà io sono la prova che in realtà se ne fa un uso al un comune al pari dell'acqua del rubinetto, sta di fatto però, dicevo, che certamente acqua che proviene da siti industriali in cui cioè la contaminazione è artificiale, come nel caso di specie, non può essere utilizzata agli scopi. Cioè, se anche a valle del sito ci fosse uno stabilimento di acque minerali naturali e quest'acqua minerale naturale avesse dei valori di cromo sei inferiori alla 31/2001 non sarebbe utilizzabile. Questo perché? Perché il regolamento che reca i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, che è il D.M. 12.11.92 del Ministero della Salute, che è stato modificato più volte, da ultimo è stato modificato dal D.M. 29.12.2003, precisa che i parametri ammessi, e che per il cromo totale sono appunto di 50 microgrammi/litro, si riferiscono – dice testualmente – a sostanze di origine naturale, che non devono derivare da un'eventuale contaminazione della fonte. Quindi è ammesso in qualche misura che

ci sia nelle acque minerali naturali questi superamenti ma è ammesso in funzione della provenienza naturale.

Quindi quando la falda è inquinata da attività antropica è assolutamente inibito utilizzare quest'acqua come acqua minerale naturale. Le ragioni sono evidenti, sono due, sono logiche, cioè la sostanza, se è di origine antropica, è il tracciante di una contaminazione e magari si porta dietro, oltre che il cromo, oltre sostanze, magari non controllate fino a quel momento e che potrebbero attingere la falda e poi l'altro dato che, neanche farlo apposta, è molto significativo, ai nostri fini è che, mentre la presenza naturale è in linea di massima sempre costante, la contaminazione da attività antropica, cioè da inquinamento, è soggetta a fluttuazioni, l'abbiamo visto ancora questa mattina.

Quindi per ovviare a questo duplice rischio dell'instabilità della concentrazione in falda e della presenza di ulteriori contaminanti da attività antropica, questo Decreto Ministeriale, tuttora vigente, valido dal 1992, esclude la possibilità che acque minerali naturali possano presentare questi livelli di concentrazione derivanti da un'attività non naturale.

Quindi anche da questo punto di vista sarebbe comunque inibita l'utilizzazione di questa risorsa.

Posto che, a mio giudizio, questi dati parlano da soli e non necessitano di commenti, devono essere soltanto valutati e dimostrano uno stato, ve l'ho detto, di gigantesca contaminazione di una falda, che è destinata concretamente ad uso potabile, io vi volevo indicare quali sono le dinamiche dell'inquinamento. Le dinamiche dell'inquinamento direi che sono tutti concordi nell'individuare.

Vi citerò dei documenti, e poi vi menzionerò l'opinione degli autorevoli professori che abbiamo sentito qua, che concordano che tutto sommato la contaminazione avvenga secondo le modalità che io vi indico.

La principale causa della contaminazione dell'inquinamento dell'acquifero è rappresentata da questa enorme massa di rifiuti, che si trovano nello stabilimento, sia sotto forma di discariche, sia diffusi – uso un termine che abbiamo usato – ubiquitariamente all'interno dell'area industriale, i rifiuti sono ovunque.

Questo è una prassi, che l'industria, prima che maturasse una sensibilità ambientale, e quindi quantomeno fino alla fine degli anni Settanta, seguiva. Cioè l'orografia delle aree industriali spesso mutava perché i rifiuti non venivano portati fuori dallo stabilimento, venivano tenuti in sito, venivano sotterrati. È il consulente di Parte, il professor Francani, sollecitato sul punto, ha confermato l'esistenza e la grande diffusione di questa prassi, che lui non ha esitato a definire una porcheria, sono parole sue, vi ha ricordato all'udienza del 19 febbraio del 2014, di avere avuto qualche ricordo di quel terribile periodo, parole testuali del professor Francani, un terribile periodo in cui appunto c'era questa gestione libera dei rifiuti, che venivano abbancati o venivano sotterrati all'interno dell'area industriale.

E lo stesso Teste, il dottor Alemani, anche lui non più giovanissimo, ha ribadito che la prassi dello scarico dei rifiuti all'interno della stessa area industriale era universalmente seguita, era – lui ha detto ma in questo senso mi pare che collimino le sue valutazioni con quelle del professor Francani – era quasi motivo di orgoglio dei management, quello di non esportare rifiuti al di fuori del sito.

E quindi la grande diffusione di tutti questi rifiuti all'interno dell'area dello stabilimento è dimostrata da una serie davvero numerosa di elementi. Io vi vorrei ricordare che c'è un CD Henser, mi pare il CD 9, adesso non riesco a trovare il riferimento nella mia memoria, ma mi pare sia il CD 9 che contiene soltanto fotografie, e alcune di queste sono state tratte ed esibite in una delle udienze, delle prime udienze in cui è stato sentito il professor Mafiotti, voi ricorderete che c'è

nella zona del titanio, la zona rossa, nella zona del cromo c'è la zona gialla, poi c'è l'orizzonte color vinaccia, che è appunto questo diffuso qua e là in tutta l'area di stabilimento, quindi c'è tutta una serie di buchi, di buche dove voi vedete in queste fotografie a colori, tutte delle stratificazioni di colore diverso che danno la dimensione e danno la misura di come le parole di Francani e di Alemani fotografassero davvero la situazione di tutti i siti e anche evidentemente di quello di Spinetta Marengo. E' la relazione HERL del 92, di cui abbiamo parlato anche nel corso dell'istruttoria, che fotografa questa situazione e che dice che, nel corso delle visite in campo, è testuale, sono state prese in esame le zone che, su indicazione dei responsabili di stabilimento, e sulla base dei risultati delle analisi esistenti, quindi c'erano dei responsabili di stabilimento che sapevano e che indicavano, vengono considerate potenzialmente contaminate, e c'è una serie di aree, ex produzione pigmenti, ex produzione fitofarmaci, zone di pregresso stoccaggio temporaneo di sottoprodotti, discariche, quindi le presumibili fonti di contaminazione, diceva Herl nel 92 "sono all'evidenza il rilascio degli stoccaggi provvisori e dalle discariche, presumibilmente dalle perdite della rete fognaria", prima ancora del periodo in contestazione abbiamo già chi ci spiega quello che è successo e che ci hanno messo così tanto a scoprire di nuovo.

Prima di Herl, due anni prima, c'è la relazione Galson, di questa relazione poi ne parleremo, è una relazione che è inoltrata direttamente all'ingegner Carlo Cogliati, cioè nella lettera di inoltro si parla: "Dear Mister Cogliati" e mi pare che sia nelle produzioni di Solvay Specialty Polymers S.p.A., la prova che Cogliati trasmette a Galson del ricevimento di questa relazione Galson. In questa relazione Galson, che è uno studio fatto da una società americana, quindi è scritto tutto in inglese, io vi offro delle traduzioni fatte da me, è tutto quello che ho potuto offrirvi, due anni prima della relazione Herl, parla di questa diffusione ubiquitaria dei rifiuti, ci sono

zone di deposito di rifiuti, dice a pagina 330, non controllati nelle aree industriali, che non sono nelle discariche e neppure nelle zone di stoccaggio di tossico – nocivi e questi materiali provengono principalmente da ex produzioni e sono un potenziale e grave fattore di contaminazione o di continua contaminazione dei suoli, delle acque sotterranee e dell'aria. Lo diceva a pagina 330, se la mia traduzione non è sbagliata.

A pagina 333 parla di un'intera sezione nord ovest, non occupata, all'interno della parete in muratura di circa cento metri per trecento metri, che sarebbe rivestita con un materiale rossastro, che è presumibilmente pirite o ossido di ferro, risultante dalla precedente produzione di acido solforico e questo materiale è stato osservato per essere argilloso e si dice che sia fino a un metro di profondità. E un altro mucchio di trenta per venti e per cinque di altezza si trova all'estremità est della zona e le analisi di questo materiale accatastato, fatte prime della spedizione, ha mostrato livelli di cromo sei e piombo rispettivamente di 1.370 e 1.960 milligrammi per chilogrammo.

A pagina 333 questa relazione conclude dicendo: “Dal posizionamento di questo materiale scoperto e all'aperto si ricava una mancanza di preoccupazione per il contenimento della migrazione verso suolo, acqua e aria. Questo materiale colpisce i terreni per contatto, le acque sotterranee e i terreni sotto l'area sono contaminati tramite percolazione”. Quindi mi pare che dall'inizio degli anni Novanta il quadro fosse chiaro. Ci sono questi studi e questi studi dicono che c'è dappertutto, in conformità con la prassi precedente, contaminazione.

Poi ovviamente la contaminazione c'è nelle discariche, anche qui la relazione Herl, la relazione Galson, ma giusto per introdurre un elemento di novità, quel documento intitolato “Situazione ambientale al 10.92” che è stato rinvenuto dai NOE durante l'acquisizione documentale del 12 dicembre 2008, e qui si

menzionano queste discariche, si dice – lo dico per l'ennesima volta perché questo veramente l'abbiamo già detto più volte – “All'interno della fabbrica ci sono cinque discariche di rifiuti – vedi allegato 4 perché c'è allegata molto bene la piantina con tutte indicate queste discariche -, realizzate prima dell'emissione della legge sui rifiuti nel nostro paese, due attualmente in esercizio, il loro volume complessivo ammonta a 425 metri cubi. I rifiuti in esse contenute sono tutti tossico – nocivi, arsenico, antimonio, mercurio, cadmio, cromo esavalente, rame, piombo, solventi aromatici e solventi clorurati”. Quindi sono discariche che erano autorizzate per un uso e che sono destinate a tutt'altro.

Nella mail, che voi trovate, è l'allegato 27 delle produzioni del Pubblico Ministero, inviata dalla dottoressa Di Carlo all'ingegner Lago Marsino, del 13 settembre 2006, trovate proprio l'indicazione di queste discariche, A1, A2, B, C, D, E1 i materiali ammessi formalmente e poi i dati dell'autorizzazione, derubricazione, eccetera, eccetera. Quindi trovate, come dire, che queste discariche, che sono autorizzate per rifiuti speciali, non pericolosi, invece sono piene di sostanze tossico – nocive.

Ma voi dovete immaginarvi che queste discariche, proprio perché destinate a rifiuti non pericolosi, non sono mica costruite con i criteri che oggi un Decreto Legislativo numero 36 del 2003 prevede per la costruzione delle discariche. Cioè, erano appunto poco più che dei luoghi, delle definizioni di luoghi dove si buttava un sacco di materiale senza nemmeno dei teli di contenimento, quindi la percolazione era assicurata. Lo dice la relazione Herl, non ci sono.

Allora, queste discariche non vengono menzionate nella loro reale consistenza fino al 2009, fino al piano della caratterizzazione del gennaio del 2009 e in quel piano si propone alla Solvay una serie di indagini conoscitive sul contenuto delle discariche e, vi dicono a Testi, solo a seguito di queste, arriviamo, con non poca

difficoltà, a finalmente ottenere delle informazioni sull'esistenza di queste discariche.

Cioè le discariche erano conosciute, ma uno pensava che non ci fosse niente di pericoloso, niente di tossico – nocivo e allora ci poteva anche stare che stessero fuori della procedura di bonifica nel senso che loro trovano una loro precisa normativa, un loro preciso iter, contengono poi solo in fondo rifiuti speciali e non pericolosi e quindi non sono per niente un fattore da caratterizzazione perché non sono foriere di un pericolo per l'ambiente. Certo che se contengono più di 400 mila metri cubi di tossico – nocivi, è chiaro che io direi che è la prima cosa da dire in un piano di caratterizzazione e, invece, fino al 2009 nessuno l'ha comunicato agli enti.

Quindi, dicevo, che l'enorme estensione massa di contaminanti chimici presenti nel sito, discariche più tutta quella massa di rifiuti sparsi qua e là, quell'orizzonte color vinaccia e compagnia ma io vi invito a guardare il fax trasmesso da Maurizio Piazzardi di Henser al dottor Tartuferi, che adesso è deceduto e che all'epoca, nel 2001, era direttore dello stabilimento. E all'esito delle indagini di campo, effettuate da Henser, poco prima di fare la caratterizzazione, dice questo fax: "A seguito della riunione del 26 febbraio 2001, abbiamo eseguito una prima stima di massima. La situazione rilevata è la seguente: presenza di terreni con concentrazioni superiori per tossico nocivi 80 mila metri quadrati lungo lato nord sino a profondità di due metri, due metri e mezzo. Terreni con concentrazioni superiori ai limiti per tossico – nocivi, arsenico, piombo, rame, in un'area dell'estensione di circa 10 mila metri quadrati nella zona immediatamente a nord, profondità tre, quattro metri. Terreni con concentrazioni superiori per tossico – nocivi, quattro sondaggi su otto per l'arsenico, tre, cinquantamila metri quadrati nella zona sud fino a profondità di circa due metri. Limitata presenza di CR 6 in

alcune delle aree sopra indicate, presenza di cromo sei nella falda, in concentrazione anche elevata, in particolare nei pressi delle discariche, presenza di arsenico nella falda acquifera. Insomma, i dati di input considerati sono i seguenti, volume di terreno con concentrazioni superiori ai limiti per tossico nocivi: 250 mila metri cubi, volume di terreno contaminato ai sensi del 471/99 ma inferiore ai limiti di tossico – nocivi, centomila metri cubi, superficie di terreno centocinquantamila metri quadrati”.

Quindi questi sono dati che prescindono dai dati delle discariche, qui non hanno caratterizzato le discariche, questi sono dati che si assommano alle discariche, quindi voi vi potete immaginare, sulla scorta di questo documento mandato al direttore dello stabilimento, qual era il volume di inquinanti che era presente in quest’area. La stessa relazione Herl, nelle parti, che io vi cito a pagina 45 e 46 della relazione, c’è la conferma della enorme estensione della contaminazione in tutto lo stabilimento.

E di questa collocazione ve ne danno testimonianza alcuni dei Testi, io qui me ne sono appuntati tre. Voi avete sentito il Teste Pietro Mancini, che è un dipendente Solvay, quello che è stato licenziato e che poi alla fine ha ottenuto un risarcimento di centomila euro, ve l’ha detto lui, ha descritto delle situazioni paradigmatiche di questa diffusione, ha detto che nel 2005 c’è stato uno spaventoso affioramento di cromo, che partiva dalle fondamenta e saliva lungo i muri della palazzina del laboratorio e di un magazzino posto in una palazzina adiacente e lui ha detto che, insomma, visto che era un tecnico, che lavorava all’interno del laboratorio, ha accertato che si trattava di bicromati e ha detto di avere informato di questa circostanza, di questo spaventoso affioramento di giallo lungo i muri il direttore di stabilimento dell’epoca, che era il dottor Guaracino.

Poi ha riferito anche di una profonda contaminazione di titanio, che penso sia il colore rosso, in un'altra zona dello stabilimento. E il Teste Caterina Di Carlo, che è l'ingegnere interno di Solvay, che si è occupato della procedura di bonifica, all'udienza del 13 maggio 2013 ha riferito degli affioramenti di cromo, ha detto di averli visti sulle pareti di alcuni edifici dello stabilimento e di avere sentito parlare quale causa di questo fenomeno di scarti di produzione contenenti cromo, che erano lasciati abbandonati all'interno dello stabilimento. Esattamente quello che diceva come prassi generale il professor Francani.

E il Teste Valeria Giunta, che è la laureata in chimica, dipendente dello stabilimento dal 2000, mi pare che diriga i laboratori, ha confermato l'affioramento dei bicromati del 2005, quello riferito da Mancini, ha visto personalmente salire il giallo fino al primo piano fuori terra dell'edificio adibito a laboratorio, che era adibito a laboratorio ancora, e ha visto ulteriori affioramenti almeno in un'altra occasione.

La Giunta era quella che si teneva un quadernino, che è acquisito agli atti in cui indicava le varie attività di manutenzione finalizzate proprio a tenere sotto controllo l'affioramento del cromo. Quindi questa è la situazione dello stabilimento. Questo stabilimento è contaminato da tutte le parti, è contaminato nelle discariche ed è contaminato soprattutto fuori dalle discariche. Paradossalmente questa seconda è più grave della prima anche perché il livello di estensione, visto quello che dice Piazzardi in quella mail sostanzialmente è equiparabile.

E com'è che passano questi contaminanti alla falda? Perché qua parliamo di avvelenamento delle acque. Ci passa attraverso due fenomeni, che sono descritti in tutte le salse, anche dai Consulenti di Parte e in numerosi documenti, che sono agli atti di Henser e della procedura di bonifica ma anche interni. Per i fenomeni di

lisciviazione e solubilizzazione, cioè o i contaminanti sono in una zona satura, cioè in una zona piena d'acqua e allora c'è la solubilizzazione da parte della falda che arriva appunto a inglobarli e se li porta con sé oppure per lisciviazione ci sono contaminanti, che magari non sono in una zona satura, non a contatto con la falda e comunque l'acqua, sia quella piovana sia quella delle perdite delle reti idriche, percola e si porta con sé l'inquinamento, si porta con sé i contaminanti. C'è un documento, Henser, 9 ottobre 2006, contenuto in uno dei DVD sequestrati, il DVDX, che è stato acquisito dai NOE nell'autunno del 2008 dove lo stabilimento è suddiviso in tre aree, A, B e C, e per ciascuna sono sinteticamente indicati alcuni dati fondamentali, che sono fondamentali per comprendere questo fenomeno. Ci sono area A, area B, area C, notate che l'area A è quasi tutta non pavimentata, per l'85 per cento non pavimentata e c'è contaminazione per arsenico, cromo totale, cromo sei, nichel, piombo, rame, cadmio, zinco e ci sono dei superamenti nella fascia da zero a due metri. L'area B e l'area C, invece, sono integralmente pavimentate e qui stiamo parlando soltanto dei metalli pesanti perché qui rileva solo la contaminazione per metalli pesanti in questo, e ci sono superamenti nell'area B da zero a cinque metri, nell'area C da zero a tre metri.

E nell'area A, quella che è libera da pavimentazione, quasi integralmente non pavimentata, allora il fenomeno della contaminazione per percolazione dall'alto e dell'acqua piovana e delle perdite delle reti idriche dello stabilimento in quella zona.

Notate che non è pavimentata per l'85 per cento. Cioè, è una zona che io ci ho pensato e ho detto "è una cosa", voi trovate nel piano della caratterizzazione del 2001 che si suggerisce tra le opere di intervento la pavimentazione, in pratica solo questo si dice, c'è una congerie di documenti tutti nel senso di dire: guardate che è la percolazione dall'alto che provoca la contaminazione della falda, è questo che

determina in prima battuta e primariamente”, ma manco un po’ di pavimentazione sono stati capaci a fare in otto, dieci anni, in vent’anni dalla relazione Galson? Già la relazione Galson dice che bisogna pavimentare questa area, già la relazione Herl del 92. Non stiamo dicendo di andare sulla luna, non stiamo dicendo che si tratta di fare chissà che cosa, si tratta di fare un po’ di pavimentazione per evitare che ci sia questa percolazione dall’alto. Manco questo hanno fatto.

Questo la dice lunga sulla sensibilità ambientale che animava il management e gli Imputati, ovviamente, solo di questi parlo.

Dicevo, quindi, che Henser ricostruisce analiticamente con questo documento e con tutta l’attività che fa la diffusione degli inquinanti nel terreno, nei CD ci sono dei documenti, io poi li ho estratti e li allegherò in forma cartacea e informatica, in ciascun riquadro, in cui è suddiviso lo stabilimento, tutti i dati di rilevamento delle contaminazioni presenti e il livello della contaminazione.

Se voi guardate le tabelle della soggiacenza, le tabelle che indicano il livello di profondità della falda e li confrontate con i livelli a cui hanno trovato i tecnici Henser i contaminanti nei vari riquadri, voi troverete la prova certa del fatto che in alcuni di questi riquadri, il fenomeno della solubilizzazione si affiancava a quello della lisciviazione dall’alto. Cioè, in certe zone il livello della falda è certamente più alto della profondità degli inquinanti e quindi l’acqua arriva a comprendere del terreno contaminato e inesorabilmente lo solubilizza i contaminanti e li porta con sé.

Ho fatto una prova sperimentale, spero di essersi sbagliato, ve lo segnalo come dato di fatto, che ci sono dei quadranti in cui è suddiviso lo stabilimento in quel documento che vi ho citato prima, quello che divideva in A, B e C, in tre grandi zone e poi in tanti quadranti ma lo trovate perché questo dei quadranti è una tecnica proprio fissata normativamente, mi pare, dagli allegati al TUA. Il

quadrante 20 per esempio, al confine del quale c'è al confine tra il 20 e il 27 il piezometro 1 Edison la cui soggiacenza a maggio del 2004 era di sei metri e venti, ebbene, se voi guardate questo quadrante, ci sono perforazioni che dimostrano che tra sei e sette metri di profondità, ci sono livelli di contaminazione elevata di arsenico e di cromo esavalente e quindi qui ci troviamo in un tratto in cui, almeno a maggio del 2004, c'era una zona satura in cui la falda solubilizzava questi metalli.

Penso allo stesso quadrante 27, compreso il PZ2 Edison, la cui soggiacenza, sempre a maggio del 2004, era di sei metri e venti, e in questo quadrante, con riferimento arsenico, cromo totale e piombo, ci sono dei valori superiori nei terreni alle previsioni del D.M. 471/99. Quindi ci sono dei punti, e sono parecchi, in cui la falda arriva a comprendere, a saturare, si dice, penso, il termine tecnico, il terreno contaminato, lo solubilizza e lo porta con sé secondo quella modalità che vi ho descritto.

E che sia appunto questo il percorso di migrazione principale dei contaminanti, cioè questa attività di lisciviazione e di solubilizzazione, lo dicono gli stessi documenti che sono prodotti all'interno della procedura di bonifica, almeno su questo mi sembra che si possa concordare, cioè nell'analisi di rischio per esempio, prodotta dopo il TUA, nell'autunno del 2006, indicando i percorsi di migrazione e i possibili bersagli esposti agli inquinanti, nel capitolo 3 e 2, il primo dei procedimenti e le modalità di contaminazione che vengono segnalati, e non poteva essere diversamente, è – lo leggo testualmente ancora – “il rilascio della frazione solubile mediante lisciviazione” e poi spiega che il fenomeno è causato dalle acque meteoriche che, infiltrandosi attraverso lo stato di terreno insaturo, eventualmente contaminato, prendono a carico la parte idrosolubile dei contaminanti e se la portano seco. Peraltro, ci precisa che nell'area B e C sono

presenti estese coperture d'asfalto, solette in cemento in cui questo fenomeno non si verifica.

Peraltro, si segnala, poiché la soggiacenza risulta estremamente variabile, sull'intero stabilimento, la falda risulta vulnerabile a una eventuale contaminazione proveniente dai terreni sovrastanti. Peccato che qui si dimenticano di menzionare l'alto piezometrico la cui eliminazione era una pre-condizione di validità dell'analisi di rischio e quindi, come dire, non lo menzionano perché loro hanno dato per pre-condizione di validità che l'alto non ci fosse più, peccato che appunto l'alto e l'alimentazione dell'alto dalle innumerevoli perdite delle reti idriche di stabilimento, i 300 metri cubi ora, i 300 mila litri ora di acqua che se ne va giù, provoca una lisciviazione costante a partire da dove c'è il buco, da dove c'è la falla e vedremo che poi, trattando delle reti idriche, le falle sono tra cinquanta centimetri e un metro.

Questo documento, dicevo, individua come percorso di migrazione il rilascio mediante lisciviazione e, ancora più avanti, precisa che il principale percorso di diffusione dei contaminanti nel sottosuolo è causato dal dilavamento dei terreni insaturi, contaminati da parte di acque meteoriche nonché dal dilavamento che l'alto e le oscillazioni piezometriche determinano sui (inc.) contaminati nella parte centrale del sito.

Quindi, come si dice, c'è una chiara individuazione quantomeno del percorso di contaminazione e questi percorsi di migrazione dei contaminanti erano già individuati nel progetto preliminare di bonifica del marzo del 2006. A pagina 5 e 3 di questo documento si parla appunto di quali sono i percorsi di migrazione rilevati e se ne identificano cinque, uno peraltro si dice che è più teorico che pratico, e quindi non lo si menziona, però il principale, il primo, è il rilascio della frazione solubile mediante lisciviazione e poi ci sono menzionati altri tre. E nel

capoverso però immediatamente seguente a questa elencazione di pagina 5 e 3 si indica chiaramente che il principale percorso sono i primi due, cioè il rilascio della frazione solubile mediante lisciviazione e il rilascio per contatto diretto e solubilizzazione dei contaminanti assorbiti nel terreno e le acque sotterranee durante la fluttuazione naturale della superficie piezometrica. Quindi, come dire, c'è una concordia sul fatto che... ma lo dicono anche i Consulenti, lo dice il professor Francani all'udienza del 29 maggio 2014 e anche nella memoria del 5 maggio 2014, leggo testualmente l'appendice 3 alla memoria del 5 maggio, a pagina 3, nota 1: "La lisciviazione dei contaminanti dalla zona (inc.) e dalla zona satura rappresenta la via principale di contaminazione delle acque sotterranee, le sostanze tengono a percolare verso il basso fino alla falda".

Quindi, è il professor Francani che dice che la lisciviazione dei contaminanti rappresenta la via principale di contaminazione. Il professor Cielico e il professor Onofrio dicono la stessa cosa, il professor Onofrio è molto esplicito nella sua memoria, nell'indicare questa come la via principale di contaminazione. Lo dice a pagina 10 e a pagina 13 della sua relazione, depositata agli atti, e in sostanza dice nelle conclusioni perché vi leggo solo le conclusioni per andare veloce, ammesso che io ne sia capace di andare veloce: "In base alla fenomenologia fin qui descritta possono trarsi alcune conclusioni – dice il professor Onofrio –, osservando come la presenza di contaminazione da cromo esavalente – perché qui siamo nella parte in cui si occupa del cromo esavalente – in acqua di falda – perché poi si occupa degli organo alogenati ma in una parte seconda della sua relazione –, in assenza di rapporti dovuti a sorgente primaria, è riferibile a terreno contaminato da cromo esavalente in orizzonti non saturi che, a causa della percolazione, per esempio di acque nel sottosuolo, dovute a perdite della rete, viene dilavato e trasportato in

falda. Le elevate solubilità dei cromati fa sì che a tale scenario possano corrispondere elevate concentrazioni di cromo sei in falda”.

Voglio qui darvi atto di una cosa, che il professor Onofrio va oltre, il professor Onofrio vi dice che addirittura lui rileva tutta una serie di superamenti, di picchi di contaminazione, che sono di epoca recente, e ha sviluppato una tesi, ha voluto dimostrare che questi picchi di contaminazione sono dovuti ad una particolare situazione.

Lui parte, mi pare, da un'osservazione che mi sembra difficilmente confutabile, cioè che in certi punti di monitoraggio, specie all'interno dello stabilimento, la concentrazione del cromo sei cresce anziché diminuire con il tempo, secondo quel fenomeno di progressiva inertizzazione, riduzione della contaminazione che ci ha descritto il professor Francani che può essere più o meno breve a seconda dei tempi di abbattimento delle sostanze, dei tempi di solubilizzazione delle sostanze.

Ha cercato di dare una spiegazione perché dice, se con il tempo si porta via un po' di questa roba, pian piano ridurrà la concentrazione, se aumenta, e il documento che non avete acquisito oggi dimostra che si raddoppia. Allora ci dev'essere qualche ragione, e sviluppa una tesi.

Sviluppa la tesi che, in sostanza, l'acqua, che viene persa dalle reti di stabilimento, per la sua particolare composizione, che quindi non è evidentemente soltanto acqua di raffreddamento ma anche acqua di processo, ma che si tratti di acqua di processo lo dice anche Fiorucci nella sua relazione, consulente del Pubblico Ministero, perché sarebbe ben strano che siano soltanto le reti idriche di raffreddamento che si bucano, dicevo, questa particolare composizione chimica di queste sostanze, il potenziale redox, che esprimono, determinerebbe una reazione nel sottosuolo tale per cui il cromo da tre si trasformerebbe in cromo sei e allora, sì, realizzerebbe un forte picco di concentrazione del cromo sei che altrimenti

sarebbe difficilmente spiegabile come evoluzione naturale di una contaminazione storica, che pian piano se ne va.

Questa è una sua spiegazione, la Difesa Solvay oppone, mi sembra, che in effetti questi picchi siano effetto di una variazione della falda e dei livelli di falda, che andando a saturare zone meno profonde dell'area di stabilimento, aumenta l'effetto di solubilizzazione e quindi si porta con sé più sostanze.

Io vi dico che ovviamente non è che pongo a fondamento delle mie conclusioni le osservazioni di parte perché sarebbe paradossale, anche sul punto poi del fatto se nel 2001 aumenta o meno la contaminazione, dal 2002 in poi magari collimano gli interessi del Pubblico Ministero con quelli di questo Consulente, sta di fatto però, ve lo volevo segnalare, nell'esaminare la documentazione, ho scoperto che, a dare conferma di questa fondatezza di questa tesi è addirittura uno degli Imputati, è il dottor Canti perché, voi lo sapete, ci sono all'interno dei CD Henser una serie innumerevole di bozze, che sono varie stesure di uno stesso documento, come è giusto che sia, c'è un documento che viene redatto dai tecnici, poi viene mandato avanti e indietro, avanti e indietro dai responsabili HSE, dal dottor Carimati in primo luogo, e ci sono delle osservazioni a margine, ve l'ho fatto vedere in un paio di udienze di un anno fa del Maresciallo Amirata, che vi faceva vedere come appunto andando in questi spazi a margine ci sono delle noticine e in queste noticine ci stanno scritti dei commenti, ora di Cataruzza, ora di Canti, ora di Carimati, eccetera. Andandoci in corrispondenza, ci sono GC, purtroppo sono due iniziali che sono riferibili sia a Canti che a Carimati, che mi pare si chiamino tutti e due Giorgio, ma nella fattispecie ho cliccato e c'è Canti e Canti fa una serie di osservazioni al documento "intervento preliminare, messa in sicurezza della falda superficiale", quella con cui si chiede la MISE. E in questo redatto da Henser nel marzo del 2005 si fa un elenco delle possibili tecnologie di messa in sicurezza

delle acque sotterranee e si tratta, in particolare, nella parte in cui c'è questa noticina del sistema dell'ossidazione chimica, consistente nell'iniezione, se non ho capito male il documento, nelle acque sotterranee di composti fortemente ossidanti che agirebbero chimicamente sui contaminanti fino alla loro completa mineralizzazione.

E in queste noticine a margine, Canti critica questo procedimento, che è uno dei tanti che Henser prospetta in questo documento perché dice: "Nel nostro caso queste infiltrazioni potrebbero favorire l'ossidazione del cromo trivalente eventualmente presente a cromo sei, incrementando il danno". Quindi voglio dirvi che il fenomeno della trasformazione dell'ossidazione del cromo trivalente a cromo esavalente, incrementando il danno, lungi dall'essere una teoria autonoma e strampalata del professor Onofrio è, invece, come dire, ben presente agli Imputati tant'è che Giorgio Canti lo utilizza come argomento per indicare ad essere che quella tecnologia non dev'essere eseguita.

Questo per dirvi che all'interno, e riepilogo su questo punto, c'è un gigantesco quantitativo di rifiuti, rifiuti abbancati in discariche e non, quelle fuori dalle discariche sono quasi quanto quelli nelle discariche e sono enormemente più pericolosi perché sono diffusi ovunque, non sono quantomeno concentrati qua e là, che questa situazione è presente a tutti, almeno a livello documentale dal 90 – 92 e che, per effetto, dei fenomeni di solubilizzazione e di lisciviazione, finisce nella falda e la contamina fino al Bormida.

Adesso vi volevo fare due considerazioni sulla diffusione della contaminazione perché io penso che la contaminazione, come peraltro hanno sostenuto, direi, gli stessi consulenti o comunque come si ricava dagli sviluppi delle cartografie elaborate da Henser, alcuni prodotti, altri no, la contaminazione segue una linea ben precisa. A sud dello stabilimento, cioè a monte idrogeologico, la

contaminazione non c'è, inizia qualche centinaio di metri fuori, ai confini sud dello stabilimento per effetto dell'alto, esplode sotto lo stabilimento, e da lì parte nelle zone circostanti per effetto dell'alto, lambisce la zona est dello stabilimento, la zona di via Garibaldi, via Sant'Audina certamente a nord est dello stabilimento e da lì poi, lungo l'ex strada statale 35 se ne va a finire nel torrente Bormida.

Vi dico che a monte del sito, vi sono dei piezometri che hanno una concentrazione assolutamente inesistente di contaminanti, io mi sono indicato, poi lo dimostrerò con la mappa di questi pozzi, ma ci sono dei piezometri che sono assolutamente privi di contaminazione. Io vi dico il piezometro 18 Amag, che è sito lungo la strada provinciale 180, circa a un chilometro e mezzo a sud dello stabilimento, cromo esavalente, concentrazione inferiore a 2,5 microgrammi/litro, il limite è 5. Cloroformio è 0,14, tetracloruro di carbonio è 0,53. In pratica, a quella distanza, a sud dello stabilimento, l'inquinamento è modestissimo.

Ci sono altri valori di bianco, io ve ne ho citato uno, per gli altri vi rinvio alle tabelle di excel e di access, che vi ho detto prima, però questo mi serve per dirvi che a monte dello stabilimento non c'è contaminazione e che quindi la contaminazione in nessun modo può essere collegata a dei valori di background, a quei valori di fondo che, invece, in qualche modo sono stati evocati per mangiarsi un pezzettino della contaminazione. Dice: "Fino a 20, 23 è naturale e quindi almeno per questa parte non ne rispondiamo". Non è così perché vi ho detto, se voi andate ad analizzare l'acqua di questi piezometri, voi trovate che in tutto e per tutto è sotto i valori della 152 del 2006 e che quindi non c'è nessun contributo di una contaminazione naturale. Vi è stato detto che non sarebbe così, ve l'ha detto la dottoressa Trefiletti, all'udienza del 29 gennaio 2014, a Castelletto d'Orba ci sono queste benedette contaminazioni di cromo sei naturale, l'acqua è a monte, passa prima nelle zone che vi ho fatto vedere, dice testualmente, e arriva fin qui già

arricchita dai tenori di cromo. Quei tenori di cromo che qui vedete rappresentati, che sono assolutamente nella media rispetto al valore di fondo naturale.

In realtà, i valori di fondo naturale, che rilevate, nei piezometri esattamente a monte idrogeologica dello stabilimento, che sono quelli che contano, vi dimostrano che, invece, a monte idrogeologico dello stabilimento questi valori sono tutti inferiori alla 152 del 2006, quindi i valori di fondo, i valori di background non c'entrano un bel niente con la contaminazione di Spinetta e i valori di Castelletto sono valori che non c'entrano nulla e che, in nessun modo, sono da confondersi con quelli di oggi. Invito la Corte, se avrà dei dubbi su questo, penso di no, e lo considererà un elemento dirimente ai fini della sua decisione, di rivedere la decisione di oggi, di andarsi a prendere quelle piezometrie regionali e potrà vedere se queste confermano l'opinione del Pubblico Ministero o della dottoressa Trefiletti.

Se si avviciniamo ai confini dello stabilimento, ci accorgiamo, invece, che inizia un primo incremento della contaminazione, il pozzo 17 Amag, che è più vicino ai confini dello sud dello stabilimento, decisamente più vicino, inizia ad avere dei valori di concentrazione di cromo sei che sono superiori ai valori della 152, c'è un'escalation, nel 2009 è di 6, nel 2010 è di 7, nel 2013 è di 8,18.

Quindi è evidente che inizia quest'acqua ad essere contaminata per effetto dell'influsso dello stabilimento, influsso che inizia a farsi in modo preciso e in modo profondo in corrispondenza del confine sud dello stabilimento. Nel confine sud ci sono una serie di piezometri, che sono collocati qui, sono il monte 1, il monte 2, il PZ interno 5, B, C e D e i piezometri della rete Amag, P20 e P14, quest'ultimo, il P14 al confine sud est dello stabilimento, che è la zona meno inquinata, ebbene, questa zona, che dovrebbe essere una zona non toccata dalla contaminazione perché siamo corrispondenti alla ferrovia, cioè siamo nella zona

proprio a monte idrogeologica dello stabilimento, invece trovate che ci sono dei valori di contaminazione elevati.

Io in nota, in questa memoria, vi ho citato soltanto i valori del monte 1, che sono forse i più significativi, magari sono quelli più inquinati. Sta di fatto che sono valori elevati, sono valori che troviamo in corrispondenza anche in questo monte 2, nel piezometro interno 5, nel piezometro interno 12.

E quindi sono valori significativi e sono valori che, tra l'altro, ve lo segnalo come dato di fatto, che crescono, nonostante i lavori della bonifica, cioè direi che molti dei valori, moltissimi dei valori dello stabilimento crescono, pur essendoci dei lavori di bonifica che vi sono stati documentati. Se voi confrontate i valori del 2007, del 2008 con quelli del 2010 o del 2012 scoprite che i valori del 2012 sono superiori, abbastanza grandemente rispetto ai valori precedenti.

Quindi, è un fenomeno insomma che adesso, ai fini del vostro processo, non rilevino nel senso che comunque a me basta dimostrare la contaminazione però è un dato che non va sottovalutato nemmeno nell'ottica di quello che potrebbe essere un contributo causale, fattuale alla contaminazione, anche fatto in modo diverso da quelli che sono stati fin qui esaminati e che potrebbero essere, invece, confermati dalla relazione del professor Onofrio.

Quindi, questa contaminazione poi ovviamente esplode, se si va nel centro dell'area industriale. Il centro dell'area industriale è spaventosamente inquinato. Io vi rimando a una tabellina, che ho fatto e che raccoglie i valori più alti per sostanza riscontrati nello stabilimento. Ci sono valori spaventosi, ve l'ho detto, ci sono valori che sono decine di migliaia di volte superiori ai limiti della 152 del 2006. E i documenti, anche ad uso interno, che sono elaborati, che sono acquisiti lo dimostrano. Ho trovato un documento, che non mi pare sia stato consegnato agli enti, ed è il documento intitolato "Monitoraggio delle acque sotterranee dello

stabilimento di Spinetta Marengo, primo rapporto tecnico annuale” nel quale Henser fornisce un quadro asettico, oggettivo delle analisi effettuate che dimostra che c'è una situazione di enorme contaminazione. Parla di violazione del D.M. 471/99 e della CSC, che hanno sostituito i valori soglia, in realtà sono valori identici per metalli pesanti, cromo sei, cromo totale, e in misura più lieve, nichel e arsenico, per idrocarburi alifatici e clorurati volatili, che sono poi indicati analiticamente, per solfati e per fluoruri. E l'acqua, una volta che è contaminata così profondamente, secondo i valori che ho detto e che poi magari andrete a ricercarvi analiticamente in queste tavole di excel e di access, esce dalla zona nord dello stabilimento e se ne va verso la Bormida, secondo quei pennacchi di contaminazione che sono indicati negli elaborati Henser, acquisiti agli atti, o in quelli fatti a mano dal professor Cielico. E che esca dal confine nord dello stabilimento ve lo provano i valori del valle 1 e del valle 2 che sono a valle della cosiddetta barriera ma ve lo provano dati della barriera. Se voi guardate i dati della barriera, la barriera è effettivamente collocata a nord, lungo il confine nord dello stabilimento.

Poi vi produrrò la volta prossima una cartografia, che è agli atti dei fascicoli Henser, che vi dimostra dove sono collocati i pozzi profondi. I pozzi profondi sono collocati o lungo il confine sud, lungo la ferrovia, per chi è di Alessandria lo sa, o lungo il lato est, cioè al confine con l'abitato di Spinetta. Nella zona nord non ce ne sono, lungo la direzione della falda non ce ne sono di pozzi, di pozzi industriali, e quindi l'acqua lì se ne andava liberamente. È lì che hanno fatto la maggior parte della barriera. I primi quattro pozzi, perché di questi parliamo, nel periodo in contestazione ci sono questi quattro, sono tutti collocati lì, a nord, allora voi andate un po' a vedere, e voi dovete immaginarvi che tutta l'acqua che questi

pozzi tirano su e che poi viene bonificata, è tutta acqua che prima se ne andava liberamente in direzione della pianura di Alessandria e del torrente Bormida.

Se voi vedete i valori dei primi mesi di funzionamento o di non funzionamento, dipende, della barriera idraulica, voi trovate che i valori sono altissimi, lo trovate per esempio, ma ci sono tanti documenti che contengono questi dati però io vi dico facilmente li potete trovare nel documento 11 della produzione del Pubblico Ministero, pagina 99, la relazione ARPA, allegata alla C.N.R. del 2008, lì ci trovate i valori della barriera.

E trovate dei valori altissimi, trovate per esempio che in più uno, il cromo sei ha raggiunto 400 microgrammi/litro e la sommatoria degli organo alogenati in P2 è di 1.954 microgrammi/litro, che nel P1 il cromo sei è sempre presente in concentrazioni comprese tra 80 e 90 volte le CSC, il cloroformio nel P2 è sempre presente in concentrazioni che oscillano tra le 5 e 10 mila volte le CSC. La sommatoria degli organo alogenati supera sempre le CSC.

Quest'acqua, se non fosse stata captata dalla barriera, se ne andava fuori, e fino a gennaio del 2007 così ha fatto nella direzione della falda. Ma che l'acqua vada in direzione della falda voi lo trovate confermato dall'esame delle acque di tutti i pozzi e piezometri collocati lungo la predetta (inc.), nella direzione della falda.

E quindi trovate che ci sono pacificamente, in corrispondenza per esempio della Pederbona, in corrispondenza dello zuccherificio dei pennacchi di contaminazione che sono quelli della falda e questo, e qui davvero non ve lo riprendo, è indicato nel monitoraggio ARPA dell'ottobre del 2008, che dimostra proprio come ci siano questi flussi della falda e questi pennacchi di contaminazione.

Quindi l'acqua si contamina profondamente, esce contaminata e se ne va di là e pian piano che ci si allontana dallo stabilimento, l'inquinamento decresce. Questo dimostra che è del tutto infondata la tesi per cui ci sarebbero al di fuori dello

stabilimento delle fonti di contaminazione autonome che contribuirebbero autonomamente a provocare una ulteriore contaminazione della falda. Certo è che, uscendo dallo stabilimento, l'acqua è profondissimamente contaminata, poi lentamente decresce e questa è la prova certa, direi, del fatto che c'è una contaminazione effettuata sotto lo stabilimento.

Io qua vi menziono alcuni argomenti che il dottor Mafiotti, sollecitato sul punto, all'udienza del 17 aprile 2013, ha sottoposto a voi come argomenti, che dimostrerebbero che in realtà la contaminazione parte dallo stabilimento e va oltre. Intanto vi precisa come nella zona dello zuccherificio, perché è inutile che riprenda com'è nata l'indagine, lo sapete, non ci voglio tornare, si facevano queste analisi, a un certo punto si è scoperto che c'era lì del cromo e c'erano delle altre sostanze. In questa analisi non sono state rilevate delle sostanze, che appartenevano al ciclo produttivo dello zuccherificio.

Prima osservazione, che mi sembra pertinente perché, se ci fossero state delle sostanze, che appartenevano al ciclo produttivo dello zuccherificio, poteva essere una fonte di contaminazione autonoma. Ma il dottor Mafiotti ha aggiunto un'altra considerazione importante, che è la più pertinente direi perché potremmo anche ritenere che, come ci ha spiegato il professor Francani, nel tempo ci sono stati dei modelli che sono stati portati nella falda in direzione di, magari, sono frutto delle perdite di quella famosa canaletta, che peraltro non arrivava dallo zuccherificio ma che comunque da qualche punto arrivava e che poi arrivava in corrispondenza del Castello di Marengo e che poi, con il tempo, sono una fonte autonoma di contaminazione.

A questa osservazione, Mafiotti obietta con un'argomentazione, che mi convince perché è semplice ma che è molto efficace e cioè, facendo i campionamenti a monte e a valle dello zuccherificio, non è apparso che ci fossero delle particolari

modificazioni nella composizione chimica dell'acqua prima e dopo lo zuccherificio e, in particolare, con riferimento ai valori di cromo o dei solventi clorurati e degli altri metalli. In pratica, dice Mafiotti, entravano già il cromo, gli altri metalli, questi solventi clorurati più o meno con lo stesso ordine di grandezza di quando uscivano, quindi non potevamo ipotizzare che ci fosse una sorgente interna.

Quanto poi a quella canaletta, che trasportava le acque di lavaggio dei pannelli cromati dallo stabilimento fino al rio Lovassina, privo di protezione o rivestimento alcuno del fondo, così ce lo descrive Conti nel suo studio del 46, e che percorreva alcune centinaia di metri della pianura fino lì. Beh, può darsi che infiltrazioni ce ne siano state, se non c'era protezione o rivestimento alcuno del fondo, è certo che ce ne sono state ma il professor Conti dice in quello studio pubblicato nel 46 ma forse risalente al 42, dice alcune circostanze importanti che dimostrano che questa canaletta, che è stata cercata in modo ossessivo, anche dall'Amag, e non si sa perché non è stata trovata, e che comunque insomma nessuno dubita che esista perché, se voi andate a prendere lo studio Conti, trovate che c'è una cartografia e questa canaletta è segnata, e quindi nessuno dubita che ci sia questa canaletta anche se non è stata più trovata. Però Conti dice che nel 42, quando lui fa il lavoro, questa canaletta non è più in uso, quindi vuol dire che era addirittura dall'anteguerra che non era più utilizzata, quindi stiamo parlando di fenomeni davvero risalenti a decenni fa. E poi Conte dice di avere fatto delle prove sperimentali per misurare queste infiltrazioni della canaletta. E già settant'anni fa, e direi a maggior ragione adesso, concludeva ritenendo assolutamente insufficienti queste infiltrazioni a determinare il livello di inquinamento rilevato e che dunque, lui concludeva, non poteva non derivare dalla detenzione dei pannelli di scarico,

tuttora presenti all'interno dell'area industriale, nell'area denominata monte pannelli.

Cioè, Conti diceva, lo dico testualmente: questo quantitativo non è del tutto trascurabile se si considera l'alto potere colorante di queste sostanze ma è assolutamente insufficiente a determinare un inquinamento del grado di quello riscontrato e per una zona ricomprendente una superficie maggiore di un milione di metri quadrati e sino ad una profondità media di quindici metri circa, quindi questa canaletta, settant'anni fa, Conti che l'ha studiata, ha fatto delle prove, lui dice che è una canaletta che già settant'anni fa era assolutamente insufficiente a realizzare un inquinamento, figuriamoci adesso.

Quindi, da questo punto di vista, vi dico che mi sembra che sia intuitivo che è lo stabilimento, con questa enorme massa, che determina l'inquinamento della falda a valle dello stabilimento.

D'altra parte questo dato vi è confermato anche dai dati della conducibilità, avete visto che la conducibilità è la mineralizzazione dell'acqua, che aumenta profondamente, quindi l'acqua solubilizza dei minerali con cariche ioniche, ve l'ha detto il professor Francani, e se confrontate i valori della conducibilità a monte e a valle dello stabilimento, avrete la prova che, passando lì, l'acqua mineralizza tantissimo. E un altro dato, che mi sembra significativo e da non sottovalutare, sono le curve di isoconcentrazione degli inquinanti in falda in alcuna delle cartine che sono state esaminate.

Dicevo che la prova di questa estensione verso l'esterno, a partire però dallo stabilimento, da alcune zone dello stabilimento, ce l'abbiamo anche nelle curve di isoconcentrazione di inquinanti in falda, di quelle planimetrie, di quelle figure che vi sono state esibite.

Devo dire che c'è stato, ne tratterò più avanti, qui mi serviva soltanto menzionarvi il dato perché appunto ci sono delle curve di concentrazione che dimostrano come, a partire da una certa zona dello stabilimento, zona anche non necessariamente ricoperta da impianti ma appunto zone dove ci sono delle situazioni di inquinamento, di contaminazione del terreno, si passa verso l'esterno del sito. Qui però, ve lo anticipo adesso, per dirvi come poi parleremo di quelle che io dico le falsificazioni, nell'indice ho chiamato le falsificazioni della procedura e non solo, come ci sia un progressivo limitarsi di queste curve di isoconcentrazione, le curve di isoconcentrazione sono delle curve che uniscono i punti con eguale concentrazione di contaminante e poi sono colorate di colore diverso.

A volte verde scuro, poi verde chiaro, giallo scuro, giallo chiaro, eccetera, a volte anche bianco, ci sono dei dati, una zona è bianca, in realtà la zona bianca supera i valori di contaminazione se andate a vedere nella legenda ma comunque è colorata di bianco. Cioè non è colorata. Dicevo che è curioso ma nemmeno troppo, queste curve di isoconcentrazione nei primi documenti vengono ad estendersi ben oltre i confini di proprietà e quindi dimostrano, secondo il modello matematico formato dal computer, quindi quello è un modello matematico perché il computer, caricati certi dati, sviluppa certe forme di concentrazione, poi il professor Cielico le ha fatte a mano quindi ha usato un'altra strada, Henser l'ha fatto attraverso un modello matematico del computer.

Nella tavola 8 AA delle produzioni del Pubblico Ministero, che è la tavola allegata al piano complessivo di caratterizzazione, attività integrativa di indagine del settembre del 2004, queste curve di isoconcentrazione di alcuni dei principali contaminanti, sono il cromo sei, il cloroformio e il tetracloroetilene, si estendono oltre i limiti dei confini di proprietà, in direzione nord soprattutto e indicano una zona di contaminazione profonda che va in direzione del torrente Bormida. Però

poi trovate una mail di qualche giorno dopo questo documento, è la mail del 24 settembre 2004, è allegato 8 BB alle produzioni del Pubblico Ministero, è una mail che Carimati indirizza ai tecnici Henser, ai dipendenti HSE e al direttore di stabilimento dove è indicata la necessità che le curve di isoconcentrazione sui suoli e falda vadano bloccate ai limiti di proprietà.

E infatti, in esecuzione di questa indicazione, la corrispondente figura, allegata al documento "intervento preliminare, messa in sicurezza della falda superficiale", successivo di qualche mese, mi sembra che sia di marzo 2005, le curve di isoconcentrazione di cromo sei, cloroformio e tetracloroetilene che sono nell'allegato 3 al documento sono tagliate in modo innaturale ai confini di proprietà. Questo taglio deciso, fatto senza nessun accorgimento, fa subito pensare che ci sia una curvazione, che continua, dopo il confine di proprietà. Quindi chiunque lo guardi, dice: "Beh, voi vi siete limitati a qua ma oltre sicuramente c'è uno stato di contaminazione perché questa curva non può finire in modo innaturale così troncata".

Allora, secondo me, l'obiettivo anche di qui modificare un dato che peraltro era già stato comunicato nel 2004 con quei valori ma comunque faceva magari comodo modificare in conformità alle indicazioni del dottor Carimati, si completa nella tavola 6, che è allegata al progetto preliminare di bonifica, quello del 30 marzo 2006 perché, se voi vedete, le linee di concentrazione di questi tre inquinanti nella tavola 6 allegata al progetto sono troncate in corrispondenza dei confini dello stabilimento ma non com'era prima, tagliate di netto, no, finiscono tutte in pochissimo spazio, finché poi al confine dello stabilimento il valore è nel rispetto della 152. Non so se avete capito, basta vederlo. Andate a vedere la tavola 6, in particolare prendete quella del cromo sei, che è proprio emblematica di quello che vi sto dicendo, le curve sono troncate in corrispondenza del confine

nord secondo una modalità per cui in pochissimo spazio, in pochissimi millimetri, che corrispondono a qualche metro di terreno, si passa da 300 a 5 e si rientra nei limiti delle CSC. Allora qui sì che il dato è artefatto perché, se me lo tronchi al confine della proprietà, boh, qualcuno, anche un bambino capisce e dice: “Qua chiaramente andava al di là, il colore finisce qua ma chiaramente va oltre” ma se, invece, ci sono tutta una serie di righine che riducono questa concentrazione che da 300 in qualche decina di metri va a 5, allora questo vuol dire invece che nel 2006, non stiamo parlando del 90, passiamo da 300 a 5 nel giro di qualche centinaio di metri e poi arriviamo al limite di conformità nel limite di qualche metro. Ve lo ricordo anche Mafiotti che non può che dare questa interpretazione, chiunque dà questa interpretazione perché è quell’interpretazione che, scorrendo la legenda, uno dice: “Si è voluto rispettare il confine di proprietà, perché andiamo a dare notizie fuori?”, a parte che la caratterizzazione deve comprendere anche fuori, non necessariamente lo stabilimento, se la contaminazione va oltre, questo è un dato normale, prima che normativo, prima che degli allegati al TUA, è un dato evidente. Se la contaminazione va fuori, non mi posso limitare alla mia proprietà, ovviamente ci saranno le modalità con le quali è previsto che si vada anche oltre, tant’è che adesso ci si va eccome. Ma in realtà c’era una corrispondente voglia di dire un’altra bugia agli enti. E lo ricavo dal fatto che nella riunione del 24 novembre del 2006 Canti dice che a circa 500 metri dallo stabilimento non un c’è più la contaminazione. Come dire, dà delle informazioni che rassicurano la Conferenza dei Servizi. Cioè ha dimostrato che a due chilometri e mezzo, al Forte Marengo c’è ancora la contaminazione, eppure Canti dice questo, dice alla Conferenza dei Servizi del 24 novembre 2006, lungi dal non volere entrare nelle questioni che riguardano il fuori dello stabilimento, e invece entrando proprio nel merito della contaminazione esterna al sito, rassicura la Conferenza dei Servizi e

dice: “A circa 500, 600 metri dallo stabilimento rispetto al cromo sei – ma forse non è limitata al cromo sei – non si verifica più la contaminazione”. Questa è un'affermazione che è sconfessata dai dati, che abbiamo, e dai dati che si avevano. Ma serve a questi fini qua per dirvi che è tutto coerente, che è tutto funzionale ad una rappresentazione falsa. Questa contaminazione, e passo all'ultimo problema della contaminazione, che mi interessava esporvi, è lontana di decenni perché fino adesso è più facile parlare della gestione Solvay o comunque della gestione post 2001 perché c'è un mare di dati. Lasciamo perdere se sono tutti detti o se qualcuno se li è tenuti per sé, comunque i dati li abbiamo.

Qui ci sono Imputati anche di epoche precedenti all'apertura della procedura di bonifica e quindi rispetto ai quali bisogna verificare se c'era o non c'era contaminazione nel periodo di loro riferimento. Allora vi dico che da questo punto di vista c'è un'innunerevole serie di dati, che è infinitamente inferiore ai dati post 2000, che però dimostrano che la contaminazione è un fenomeno risalente nel tempo lì.

Ve li indico brevemente. C'è il libretto nero, che riporta le analisi eseguite tra il 56 e il 62, la contaminazione era davvero elevata in quel periodo, il pozzo interno Montecatini F mostrava nel novembre 59 una concentrazione di 24 milligrammi/litro, cioè 24 mila microgrammi/litro. Il pozzo dello zuccherificio registrava 1,5 milligrammi/litro, 1.500 microgrammi/litro. Nel marzo del 59, il pozzo della Cavalla Rotta 3 mila microgrammi/litro, quindi c'erano concentrazioni che erano spaventosamente superiori. Sono spaventosamente superiori ai valori della 152, quindi se noi partiamo da questo dato qua, noi troviamo che la contaminazione era enorme in quel periodo lì. E questo è coerente con quello che ci diceva il professor Francani che, con il tempo, la contaminazione scema perché una parte del contaminante la falda se l'è portato via. Tra il 78 e l'85 sono state

effettuate analisi su alcuni pozzi esterni, in particolare quelli delle cascine Stortigliona, Cavalla Rotta e Pederbona, sono tabelle di analisi e la cartina, che localizza i pozzi, è nell'allegato F10 al piano di caratterizzazione integrativo di gennaio del 2009, siamo in epoca ovviamente molto più vicina, siamo di quindici, vent'anni dopo e troviamo che c'è un livello di contaminazione molto elevato per solfati e per cromo esavalente ma sono traccianti, se c'è questo, ci sarà pure il resto, presso questi pozzi.

Poi c'è il promemoria riservato per l'ingegner Battarra che è del 1988, che evidenzia la preoccupazione del management Ausimont per lo stato di contaminazione della falda. Tant'è che si suggerisce di effettuare un'attività di bonifica e di cessare comunque di fornire di acqua potabile le case di Spinetta. Quindi vuol dire che nell'88 lo stato di contaminazione c'era, era profondamente esistente ed era profondamente conosciuto tant'è che il management si interroga e riservatamente comunica all'ingegner Battarra questo dato.

E nella sesta riunione del comitato di salute di Spinetta Marengo del 30 ottobre 1989 ribadisce sia la necessità di bonificare l'acqua estratta dalle falde più superficiali e sia la necessità di condurre a termine la pratica di attacco delle utenze civili, interne ed esterne alla rete pubblica.

La relazione Galson del 90 riferisce di numerosi dati analitici, di contaminazione dell'acqua di falda. Io mi sono indicato che valori assai elevati di cromo sei, di carbonio tetracloruro sono alle pagine 345 e 346 di questa relazione in inglese che non contiene delle tabelle di dati analitici però segnala qua e là, a spot, dei dati che sono evidenti e che sono molto alti.

La relazione Herl che contiene, ribadisce nel 92, a dicembre del 92 l'inquinamento dello stato dell'acqua di falda, lo menziona nelle pagine 58, c'è tutto un capitolo che è dedicato a quest'acqua, che è indicata come assolutamente contaminata, e

anche l'acqua dei pozzi, il riferimento è alla normativa olandese perché insomma a quell'epoca la normativa italiana difettava un po' di riferimenti precisi di contaminazione, comunque la contaminazione era elevata.

E ancora, il documento intestato a audit HSE a Spinetta Marengo, datato 17 dicembre 1998, che è il documento allegato 9F alle produzioni del Pubblico Ministero, che è stato rinvenuto dai NOE sempre a Bollate. Ribadisce chiaramente, io qui leggo per l'ennesima volta testualmente che: "L'acqua emunta da alcuni pozzi industriali, che pescano da diverse decine di profondità dell'acquifero sottostante lo stabilimento, è inquinata e che esiste un problema critico anche in relazione alla percolazione verticale dell'inquinante, rappresentata dalla quantità notevole di rifiuti accumulati nel sito senza cautela alcuna".

Poi abbiamo il piano di monitoraggio ambientale, zona Fraschetta, ve l'hanno detto in modo più che esauriente i consulenti Solvay, questo piano evidenzia alcuni punti di campionamento, che erano stati selezionati per fare la selezione dei punti di campionamento definitivi. Uno di questi punti è il pozzo 2 e si trova, l'avete tutti presente, ai confini nord est dello stabilimento e il piano di monitoraggio vi dice che in quegli anni era inquinato, la sommatoria degli organi alogenati è tutta inferiore in tutti gli altri pozzi, ad eccezione del pozzo 2 dove è risultata superiore al limite normativo e anche il cromo totale era rilevato, sempre in corrispondenza di questo pozzo, in livello superiore alla concentrazione massima ammissibile del D.P.R. 236 dell'88.

Quindi voi avete una serie di dati che, ripeto, è infinitamente inferiore ai dati che sono stati rilevati dopo il 2000 ma sono dati oltremodo significativi, grandemente sufficienti per dirvi che la contaminazione è partita nel '46, quantomeno con riferimento al cromo esavalente, o al '42 o agli anni precedenti perché qui si parla di un fenomeno di inquinamento presente da tempo e che è proseguita in tutti gli

anni in questione, fino al periodo in contestazione perché ci sono dei dati evidenti che dimostrano che questa contaminazione, benché magari il professor Cielico non sia completamente d'accordo ma dimostrano inequivocabilmente che la contaminazione è proseguita fino al 2000 e fino ai giorni nostri perché i dati sono quelli che conosciamo.

Adesso vi volevo trattare di un altro aspetto, ancora più significativo secondo me dell'inquinamento della zona, forse è l'ultima cosa che tratto e che riguarda l'inquinamento della falda profonda. Voi sapete che in questa zona c'è una falda freatica, che è nei primi venti metri e poi c'è questa falda seconda, secondo alcuni, che invece è un multistrato e quindi si accumula nella prima in un'unica falda, secondo altri, comunque che va fino a sessanta, settanta metri e che è una zona, invece, ricchissima d'acqua. È davvero ricca d'acqua, ce lo dicono tutti, non a caso, gli stabilimenti che abbisognano d'acqua si trovano lì, come anche lo zuccherificio. Allora, quello che mi interessa e siccome questa è la falda da cui attingono la gran parte dei pozzi, dimostrarvi che... perché è una falda che arriva fino a settanta metri, quindi non è un pozzo di abitazione, come molti, che stanno in campagna, come me hanno, ma anche pozzi di una certa rilevanza non possono andare giù, non vanno mai giù sopra i dieci, quindici metri, quindi insomma si parla di un livello di falda assolutamente rilevante. E questa falda è inquinata. È una falda inquinata, anche quella. E questo è importante perché quella è la falda, diciamo, la falda freatica, che pure ha una certa ricchezza d'acqua in questa zona, è un conto ma la falda di questo acquifero è ricchissima d'acqua ed è assolutamente importante.

C'è una serie di documenti, che dimostrano che quest'acqua è inquinata. Allora c'è un documento Acquale, prodotto all'udienza del 24 aprile 2013, che è intitolato "Raccomandazioni per l'ottimizzazione del confinamento", non mi

sembra che sia un documento della procedura di bonifica. Il documento è importantissimo perché Acquale, che è la ditta belga incaricata di fare i sondaggi, di elaborare il modello idrogeologico, dice in questo documento che la falda profonda è ampiamente inquinata in concentrazioni, sono parole del documento, paragonabili a quelle della falda superficiale e che la causa di questa contaminazione della falda profonda è triplice, ovvero la discontinuità del setto argilloso, che la separerebbe dalla falda freatica, l'aumento del gradiente verticale, dovuto all'alto piezometrico e il cono di richiamo dei pozzi industriali. E ribadisce ancora questo "raccomandazioni per l'ottimizzazione del confinamento", che i pompaggi dei pozzi industriali hanno certamente un effetto di confinamento che però non è continuo e non lo è soprattutto nella zona di direzione di falda perché lì di pozzi industriali proprio non ce ne sono.

Quindi io vi invito a leggerlo questo documento interno perché in quindici righe c'è già tutto. C'è la discontinuità del setto argilloso, c'è l'aumento del gradiente verticale dell'alto piezometrico, c'è il cono di richiamo dei pompaggi profondi e c'è la valutazione che l'inquinamento della falda profonda è più o meno dello stesso ordine di grandezza di quello della falda superficiale, localmente attenuazione massima di un fattore più – meno 10.

Anche Henser conosceva la contaminazione della falda profonda. Notate che, fino all'apertura del procedimento, della contaminazione della falda profonda non ne parla nessuno nella procedura di bonifica, nessuno fa un accenno. Anche Henser conosceva questo stato di contaminazione, la dottoressa Cataruzza, che è inutile che vi dica chi è, lo sapete benissimo e comunque allegherò alla mia memoria una piccola indicazione di tutte le persone menzionate con tutte le loro qualifiche, la dottoressa Cataruzza, sentita, dice, sollecitata: "Ma voi sapevate se c'era questa

contaminazione?” e la dottoressa Cataruzza dice di ricordare un campionamento sul profondo e le sembra che qualche superamento lo rilevasse.

Tali dati però non sono mai stati comunicati e la dottoressa precisa che questa mancata comunicazione dei dati di contaminazione della falda profonda corrispondeva a una precisa indicazione in tal senso del management Solvay. Le chiedevo: “C’era già un panorama abbastanza ampio di inquinamento, come mai non c’è stato questo dato riportato nei documenti Henser?”, “Doveva essere approfondito questo aspetto”. “Ma questa è una valutazione che avete ritenuto di fare voi o che è stata fatta dalla committenza” le richiedevo: “Beh, la committenza riteneva opportuno, doveva fare tutti gli approfondimenti del caso”. “Quindi di non segnalarlo subito”, chiedevo ancora io, “Dovevano essere verificate alcune cose, alcune ipotesi per verificare effettivamente la portata anche di questa contaminazione”. Quindi vedete che c’è una conoscenza anche dei tecnici Henseroe un riferimento all’omessa comunicazione che fa riferimento agli Imputati. Ma l’inquinamento della falda profonda direi che parte da lontano. Se voi vedete il libretto nero, il libretto nero contiene una serie di concentrazioni di cromo sei in una serie di pozzi, che sono pozzi profondissimi.

Guardate il pozzo a colori perché poi, se lo guardate questo libretto nero, la seconda colonna, c’è l’indicazione della profondità, in uno c’è 107 metri, il pozzo titanio 45 metri e alcuni esterni, il pozzo Marengo sono 70 metri, Celerino 75 metri e il cromo era elevato.

La Teste Valentina Frisone, che è dipendente del Servizio Ambiente del Comune di Alessandria, prima ho detto Provincia ma in realtà è Comune, che si è occupata della procedura di bonifica a decorrere dal 2006, ha rilevato qua davanti a voi, e lo potete verificare dalla documentazione della procedura di bonifica che esistevano dei dati di inquinamento della falda profonda, che sono stati comunicati in allegato

al piano di caratterizzazione del 2009 ma che sono risultati di campagne di indagini degli anni 2004, 2005 e 2007.

Se voi andate a vedere questo piano di caratterizzazione integrativo del 2009, voi trovate appunto negli allegati, la tabella è l'allegato A 5 del piano di caratterizzazione integrativo, tutta una serie di campagne, di analisi della falda profonda 2004, 2005 e 2007 che dimostrano che, fin dal 2004 almeno, i tecnici Henser sapevano che c'era questa contaminazione ma che evidentemente non hanno comunicato, come ci ha detto la Cataruzza, perché qualcuno gli ha detto di non farlo.

L'allegato A6 contempla dei risultati di analisi delle acque dei pozzi industriali, che risalgono a luglio del 2004, e l'allegato A10, del piano di caratterizzazione integrativo del 2009 contiene le analisi dell'acqua dei pozzi industriali che risalgono al novembre del 2005.

Anche qui ci sono quei superamenti del pozzo 8. Il pozzo 8 superava le soglie del D.M. 471/99, quello che allora era in vigore, nel 2004 per cromo esavalente e cloroformio e per cromo esavalente ancora nel 2005, è profondo ottanta metri, e però ha dei valori di superamento del D.M. 471/99 sia nel 2004 che nel 2005.

E poi ancora, a dimostrazione come dire che si è perseverato nell'omettere la comunicazione della contaminazione della falda profonda, troviamo il documento Inviron del marzo del 2008 che dimostra come nemmeno a quella data ci fosse la volontà di comunicare l'inquinamento della falda profonda. È quel documento, che trovate nei CD Inviron, l'allegato 16 delle produzioni del Pubblico Ministero, mi pare, che è in due versioni, poi ne parliamo di questo documento e delle due versioni, delle giustificazioni date, eccetera ma qui mi interessa dirvi: è in due versioni e la parte che è all'interno della directory, che è intitolata report dicembre 2007 per uso interno Solvay, ebbene, il documento che è lì dentro, contiene dati di

contaminazione ulteriori della falda freatica, della falda superficiale che non sono comunicati nella versione per gli enti e poi contiene una parte, che manca completamente nella parte destinata agli enti, di contaminazione della falda profonda.

Ecco, quindi che c'è in questo capitolo dedicato alla falda profonda nel file e nel documento ad uso interni ci sono tre paragrafi, il primo intitolato "parametri chimico – fisici della falda profonda" e c'è tutta un'indicazione di PH, temperatura, potenziale di ossido riduzione, conducibilità elettrica e ossigenazione dell'acqua, le analisi che sono state fatte in questo senso, sono tre pagine, se non ricordo male, non sono due o righe, ecco. Poi c'è il secondo paragrafo "stato qualitativo delle acque della falda profonda" che indica i parametri e i superamenti registrati. L'analisi in relazione ai parametri metalli, inquinanti inorganici, composti alifatici clorurati cancerogeni, composti alifatici clorurati non cancerogeni. E poi il terzo paragrafo indica alcune delle attività di controllo poste in essere da Inviron. Poi nella parte finale, la parte dedicata alle conclusioni che nella parte dedicata agli enti si compone di venti righe, qui si compone di quaranta, perché c'è tutta la parte che manca sulla falda superficiale e poi c'è tutta la parte della falda profonda e riguardo alla conclusione, si conclude che la falda profonda, valutata in corrispondenza dei pozzi esistenti nel sito, sono stati riscontrati superamenti dei valori della CSC per alcuni metalli, antimonio e cromo sei, composti inorganici, fluoruri, per qualche composto alifatico clorurato cancerogeno, triclorometano, tricloroetilene, tetracloroetilene non cancerogeno, uno e due tetraclorometano, carbonio e tetracloruro, etilclorofluorometano. Quindi i dati del 2007 non sono i dati di una semplice campagna di analisi, sono dei dati precisi, di una società che evidentemente, e l'ha documentato in alcune pagine di questa relazione, ha rilevato un enorme serie di dati, ne ha fatto una

sistematizzazione ma di questi nessuna comunicazione agli enti. Del perché non è stata fatta nessuna comunicazione agli enti, ci occuperemo più avanti, qua mi interessava segnalarvi una circostanza, e concludo: la falda profonda è pesantemente inquinata, a stare ad Acquale quasi degli stessi valori della falda superficiale. Questo dato si rileva da sempre, forse a partire dal libretto nero, e per tutti gli anni della procedura di bonifica, benché la falda fosse stata esplorata in almeno tre campagne analitiche differenti e, in un caso, quella del 2007 con approfondimenti di dettaglio assoluti, nessuna comunicazione agli enti fino all'apertura del procedimento penale.

* * * * *